SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

20ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 LUGLIO 1972

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente VENANZI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

BILANCIO INTERNO DEL SENATO

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 908

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 907

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 908

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 907

Discussione:

« Modificazioni alle norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta » **(162). Approvazione col seguente titolo:** « Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972 »:

AGRIMI 943
BERMANI 937
GERMANO 949
LANFRÈ 936
PECCHIOLI 940
SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 946
TREU, *relatore* 945

Seguito della discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » **(155). Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo:** « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 »:

BRANCA . . . . . *Pag.* 921, 927
DINARO 935
LIMONI, *relatore* . . . . . 918 e *passim*
PIOVANO 916, 919, 934
ROMAGNOLI CARETTONI Tullia 915
ROSSI Dante 920, 932
STIRATI 933
URBANI 924, 929
* VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* . . . . . 909 e *passim*

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE

Costituzione 951

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 951

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente VENANZI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

F I L E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BALDINI e MAZZOLI. — « Norme interpretative della legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, sulla ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso scuole e istituti pareggiati » (238);

TANGA. — « Integrazione delle norme sull'impiego del personale docente delle scuole elementari in attività parascolastiche di cui alla legge 2 dicembre 1967, n. 1213 » (239);

TANGA. — « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (240);

ENDRICH. — « Modificazione dell'articolo 604 del codice di procedura penale, concernente i provvedimenti da iscriversi nel casellario giudiziale » (241);

ZUGNO, DE ZAN, MARTINAZZOLI e MAZZOLI. — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato " S. Giuseppe " » (242);

ZUGNO, CERAMI e TORELLI. — « Proroga del termine per l'acquisto, senza la prescritta autorizzazione da parte dei produttori agricoli, di fitofarmaci e presidi sanitari della classe prima previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, contenente il " Regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate " » (243);

ZUGNO e DE VITO. — « Modificazione all'articolo 2751 del Codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244);

ZUGNO, MARTINELLI, SEGNANA, DE MARZI, SCARDACCIONE, NOÈ e TANGA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione di prodotti agricoli » (245).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

VIGNOLA. — « Concessione anticipata delle indennità di buonuscita o di fine servizio e

di un acconto sulla pensione a favore dei dipendenti statali, parastatali e degli enti locali » (121), previ pareri della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

VALORI ed altri. — « Pubblicità dei contributi dello Stato a privati » (88), previo parere della 1ª Commissione;

TANGA. — « Provvidenze straordinarie per le aziende industriali » (165), previ pareri della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

DE PONTI ed altri. — « Istituzione delle Società immobiliari di risparmio » (140), previ pareri della 2ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

VIGNOLA. — « Attribuzione dell'indennità di vigilanza e di direzione nelle scuole materne statali agli ispettori scolastici e ai direttori didattici » (135), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

PELIZZO e BURTULO. — « Istituzione di una soprintendenza alle antichità per la Regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Udine » (169), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

PAPA ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, recante norme sull'ordinamento della scuola elementare » (175), previo parere della 1ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ZUCCALÀ. — « Proroga dei termini per la espropriazione dei terreni previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 maggio 1971, n. 420, contenente norme relative al sistema aeroportuale di Milano » (167), previo parere della 2ª Commissione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — « Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi » (111), previo parere della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

VIGNOLA. — « Divieto di propaganda pubblicitaria di prodotti farmaceutici » (123), previ pareri della 2ª e della 10ª Commissione;

VIGNOLA. — « Disciplina del conferimento di sedi farmaceutiche urbane vacanti o di nuova istituzione » (125), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di stamane, la 3ª Commissione permanente (Affari esteri) ha approvato il disegno di legge: « Contributo straordinario a favore dell'economia maltese » (174).

Annunzio di presentazione di relazioni sui bilanci interni del Senato

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), senatore Caron, ha presentato le relazioni sul rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 1971 (*Doc.* VIII, n. 8 - V Leg.) e sul progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1972 (*Doc.* VIII, n. 9 - V Leg.).

Le predette relazioni hanno assunto, rispettivamente, i numeri *Doc.* VIII, n. 1/A e *Doc.* VIII, n. 2/A.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 » (155)

Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

* V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in primo luogo ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito sul disegno di legge n. 155 e in particolare ringrazio il relatore, senatore Limoni, per la sua lucida relazione scritta e per la sua esauriente e convincente replica. Ringrazio gli onorevoli colleghi che hanno manifestato la loro adesione al disegno di legge e illustrandolo hanno reso più evidenti i fini, i motivi per cui tale disegno di legge si giustifica. Ringrazio anche gli onorevoli colleghi che hanno criticato il disegno di legge e annunziato il loro dissenso per la collaborazione che hanno dato in Commissione ed in Assemblea, come vedremo discutendo gli emendamenti, per il perfezionamento del provvedimento.

Ringrazio questi onorevoli colleghi anche perchè ci hanno reso più fermamente convinti dei doveri che ci spettano al di là e per effetto dell'approvazione di questo disegno di legge, semmai avrà luogo.

Come è stato già ricordato, questo disegno di legge propone la conversione in legge di un decreto-legge che contiene norme le quali sono già state sostanzialmente approvate dal Senato per ben due volte, nella IV e nella V legislatura, senza che tuttavia i relativi disegni di legge siano giunti al termine del loro *iter* legislativo essendo entrambi decaduti per il termine delle due legislature. Il presupposto di queste norme è la lunga vicenda giurisdizionale intervenuta tra la Commissione esecutiva della Comunità europea e lo Stato italiano e conclusa nella sua prima fase con la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea il 10 dicembre 1968. Questa sentenza ha condannato lo Stato italiano, riconoscendolo inadempiente alla norma contenuta nell'articolo 18 del trattato di Roma, che prescrive l'abolizione dei dazi doganali nell'ambito della Comunità, in quanto ha rilevato che lo Stato italiano ha mantenuto anche dopo il 1° gennaio 1962 (data di scadenza della prima tappa del periodo transitorio di applicazione del trattato) la tassa di esportazione sul valore delle opere d'arte nell'ambito della Comunità, prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 37 della legge 1089 del 1939.

La sentenza del 10 dicembre 1968 della Corte di giustizia europea ha disatteso l'argomento difensivo del Governo italiano cui si è riferito ieri sera il senatore Papa: infatti la sentenza ha detto che la tassa di esportazione, contrariamente a quanto ha sostenuto il Governo italiano — e cioè che essa è una particolare e peculiare misura protettiva del nostro patrimonio artistico — è da assimilare ad ogni altro dazio doganale previsto dall'articolo 18 del trattato; e su questo fondamento ha condannato, come ho già detto, lo

Stato italiano. Ma c'è qualcosa di più grave: è già in corso un nuovo giudizio intentato dalla Commissione esecutiva della Comunità contro lo Stato italiano, pendente dinanzi alla Corte di giustizia.

Pertanto, se questo disegno di legge non fosse approvato, tra qualche settimana la Corte di giustizia certamente condannerebbe di nuovo lo Stato italiano e la nuova condanna sarebbe assai più grave di quella del 1968, perchè pronunciata per inadempienza alla sentenza del 1968. Questo è il motivo principale che giustifica il provvedimento in esame; ma c'è anche un altro motivo — al quale si è riferito stamane nella sua replica il senatore Limoni — e cioè la sentenza della Corte di giustizia sul quesito postole dal tribunale di Torino in una causa intervenuta tra una società esportatrice e il Governo italiano. Questa società aveva chiesto il rimborso della tassa di esportazione già pagata e il tribunale di Torino ha proposto quesito, ai sensi dell'articolo 177 del trattato, senatore Papa, alla Corte di giustizia la quale ha emesso una sentenza estremamente grave per la crisi che determina nel nostro meccanismo di giustizia: infatti la Corte di giustizia ha riconosciuto che l'articolo 18 del trattato è immediatamente operativo di effetti e costitutivo di diritti soggettivi perfetti, per cui coloro che hanno pagato la tassa di esportazione dopo il 1° gennaio 1962 hanno diritto al rimborso della tassa stessa.

Non so se il senatore Limoni sappia che in seguito a questa sentenza c'è stato anche un decreto di ingiunzione del tribunale di Milano, decreto che non può essere eseguito perchè l'amministrazione non ne ha i mezzi, per cui c'è un inceppamento dei nostri meccanismi di giustizia in questa materia.

Se non si approvasse questo disegno di legge, la paralisi che ha colpito i nostri meccanismi di giustizia non sarebbe eliminabile.

È stata sollevata la questione, da vari colleghi che hanno preso la parola, se sussistano motivi che giustifichino il ricorso al decreto-legge, cioè se ricorra la circostanza prevista dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione del caso straordinario di necessità e urgenza. Sono assolutamente persuaso che questa circostanza effettivamente ricorra.

Facciamo una breve riflessione insieme. È decaduto il disegno di legge già approvato dal Senato per l'anticipato scioglimento della V legislatura. Abbiamo avuto il periodo delle elezioni; abbiamo avuto la lunga preparazione del nuovo Governo e il voto di fiducia. In queste circostanze veramente lo Stato italiano rischia di peggiorare la propria situazione morale e politica nell'ambito della Comunità. Pensiamo a quello che accadrebbe se la Corte di giustizia emettesse questa nuova sentenza e prego l'Assemblea di considerare anche la paralisi del nostro meccanismo di giustizia che è già in atto.

Quindi c'è davvero, secondo il mio convincimento, il caso eccezionale di gravità ed urgenza.

Il senatore Papa ha fatto un'osservazione che ha qualche consistenza, un'osservazione condivisa anche da altri onorevoli colleghi che hanno preso la parola in questo dibattito. Egli ha detto: perchè il Governo non ha inserito queste misure in un provvedimento più organico di salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale, quale è richiesto dai pericoli che attualmente lo minacciano e quale è richiesto particolarmente dalla soppressione della tassa all'esportazione? Ed ha proposto che si sospenda — solo così acquista significato, se non erro, la proposta di non passare agli articoli, presentata dal Gruppo comunista — l'esame del disegno di legge in oggetto per preparare un provvedimento più organico di salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale, provvedimento nel quale dovrebbe inserirsi anche la norma che sopprime l'articolo 37 della legge del 1939.

Ma, onorevoli colleghi, riflettiamo su questa proposta e sulle osservazioni che la sostengono. Un provvedimento di organica salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale non si prepara in una settimana o in poche settimane...

P A P A . Sono dieci anni che se ne parla.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Devo dare atto che i governi che hanno preceduto quello attuale hanno predisposto un ampio materiale. Si sono citate qui le Commissioni presie-

dute dal professor Papaldo, che hanno appunto preparato un ampio e utilissimo materiale...

ROSSI RAFFAELE. C'era un impegno per la fine di dicembre.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Parleremo anche di questo impegno, senatore Rossi. Dirò anche che al Senato è stato presentato nel 1971 un provvedimento anticipatore; ma ne parleremo dopo.

Dicevo dunque che i precedenti governi hanno preparato un ampio materiale. Ma, senatore Papa, occorre un po' più di un mese per predisporre un organico disegno di legge di salvaguardia del nostro patrimonio artistico e culturale; ora, per il provvedimento in discussione, per i fini che esso si propone di raggiungere, non possiamo attendere neppure un mese. Questa è la ragione che obiettivamente giustifica il ricorso al decreto-legge e che giustifica la richiesta del Governo che esso sia convertito in legge e non se ne sospenda l'efficacia.

A questo punto debbo necessariamente, per ordine logico, riferirmi a quanto è stato proposto dal senatore Rossi. Egli ha proposto che si colga l'occasione per liberalizzare totalmente l'esportazione delle opere d'arte ed ha ritenuto di portare a sostegno di questa sua proposta due argomenti, uno pratico e uno teorico. L'argomento pratico è ovvio. Il senatore Rossi ha detto: basta esportare l'opera d'arte in uno dei Paesi della Comunità e poi riesportarla in un altro Paese. Senza dubbio, abolendo la tassa all'esportazione delle opere d'arte nei Paesi della Comunità, la norma che prevede il mantenimento ed anzi l'aumento delle tasse all'esportazione verso i Paesi terzi al di fuori della Comunità diventa largamente violabile. Noi, senatore Rossi, non siamo inconsapevoli di questa conseguenza. Ma tale previsione non è una buona ragione per sopprimere la norma di tutela verso i Paesi terzi; anche se il suo grado di efficacia sarà minimo, ritengo che, proprio per una ragione di principio, la tassa d'esportazione verso i Paesi terzi debba essere mantenuta.

D'altra parte il senatore Rossi è in contraddizione con se stesso; infatti egli ritiene che sia erronea e dannosa l'abolizione della tassa di esportazione nell'ambito della Comunità, ma poi vuole correggere l'errore generalizzandolo; c'è quindi contraddizione in questo suo argomento. L'argomento teorico portato dal senatore Rossi ci dice, invece, che mantenere la tassa di esportazione verso i Paesi terzi è una misura discriminante. Vorrei permettermi di osservare al senatore Rossi che tutta la Comunità, per quello che essa significa e rappresenta, è in una certa misura discriminante: si discrimina al di fuori della Comunità. La via è quella indicata ieri sera dal senatore Cifarelli, cioè bisogna ottenere che la Comunità progressivamente si allarghi: questa è la correzione. Ma senza dubbio nell'ambito della Comunità cadono certe barriere, mentre al di fuori di essa queste barriere purtroppo ancora resistono. Pertanto anche questo argomento del senatore Rossi non è probativo.

Riconosciute le ragioni che giustificano il provvedimento, devo dire che quest'ultimo non si limita ad abolire la tassa di esportazione nell'ambito della Comunità, ma contiene norme che predispongono altri limiti e freni repressivi della esportazione in sostituzione di quel limite repressivo costituito dalla tassa. Secondo il mio convincimento questi limiti e freni repressivi sono assai più efficaci di quelli posti in essere dalla tassa di esportazione che ora si abolisce.

Ritengo che in quest'Aula, sia ieri come oggi, si sia esagerata la forza repressiva della tassa di esportazione: in realtà dobbiamo riconoscere molto realisticamente che la tassa di esportazione ha esplicato una efficacia repressiva dell'esportazione delle opere d'arte molto modesta. In suo luogo si apprestano almeno tre tipi di limiti che vorrei brevemente specificare e mettere in evidenza. In primo luogo si modifica la legge del 1939 perchè si dice « solo in caso di danno » e non « in caso di ingente danno »; quando cioè si ravvisa che l'esportazione di una determinata opera d'arte rechi anche solo danno e

non « ingente danno » al patrimonio, si proibisce l'esportazione: questo è già un intervento repressivo. Il secondo tipo di limite repressivo è rappresentato dall'ampio potere che l'articolo 2 concede al ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle belle arti, di stabilire, sia pure per periodi definiti, dei divieti globali, delle proibizioni totali che sono possibili persino per determinate epoche storiche; ad esempio il nostro ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle belle arti, può proibire per due o tre anni l'esportazione di opere d'arte di valore che comunque si riferiscono al '700 o all'800. Credo che detta norma sia stata ripresa dall'ordinamento francese; infatti in quell'ordinamento questa ampia discrezionalità spetta al ministro della pubblica istruzione. Ebbene questo è un limite molto consistente.

C'è infine un terzo limite — al quale mi pare che nessuno, durante la discussione, abbia accennato — costituito dall'obbligo di inventariare presso le soprintendenze l'opera proposta per l'esportazione. È vero che le opere di cui all'articolo 1 della legge del 1939 devono formare oggetto di notifica, però l'inventariamento è un'operazione aggiunta; infatti l'esportatore, per poter ottenere la licenza all'esportazione, deve inventariare presso la soprintendenza l'opera che vuole esportare. I limiti per me esistono e sono molto repressivi.

Il senatore Romagnoli Carettoni Tullia ha riconosciuto che questi limiti non possono formare oggetto di critica e di dissenso, però ha manifestato un dubbio radicale, quello cioè che non esistano le strutture idonee a mettere in opera questi freni, questi limiti. Se ho ben capito il suo pensiero, senatore Carettoni — potrei essermi sbagliato — secondo lei non esisterebbero nel nostro Paese forze idonee e sufficienti a sorreggere un'applicazione corretta di queste norme.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Proprio così!

VALITUTTI. *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi soffermerò su queste sue affermazioni, senatore Carettoni. Sono affermazioni che hanno un certo significato che deve richiamare la nostra attenzione. Senza dubbio le strutture della nostra amministrazione in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale sono deteriorate e insufficienti. Vorrei però permettermi di rilevare in primo luogo che non abbiamo accordato sufficiente attenzione alla causa di questo deterioramento. Che cosa è avvenuto in questi ultimi venti anni? È avvenuto che le vecchie, tradizionali strutture che esplicavano compiti solo nell'ambito della tutela del patrimonio artistico e culturale sono state gravate di nuove competenze, rese necessarie dall'espansione rapida e tumultuosa di carattere urbanistico, per cui sono divenute scarsamente funzionali sia nell'area delle vecchie competenze sia nell'area di quelle nuove.

Anche in questo settore dura pertanto il riflesso paralizzante della crescita tumultuosa e rapida di carattere industriale e urbanistico della società italiana. Dobbiamo rinnovare queste strutture, riorganizzandole però in una visione equilibratrice ...

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Avete nominato dal 1954 ad oggi sette commissioni a questo scopo.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* ... delle tradizionali e delle nuove competenze.

CIFARELLI. Dobbiamo rinnovare le strutture per noi, non per i nostri nipoti, mentre di questo passo arriviamo addirittura ai pronipoti!

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Senatore Cifarelli, lei sa bene, come dicevo ieri al senatore Dinaro, che questo Governo ha una vita parlamentare legittima di qualche settimana.

CIFARELLI. Non discutiamo della legittimità, ma della volontà di sbrigarsi.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* È vero che Budda nacque a 80 anni ma questo Governo è nato il primo giorno della sua vita.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Noi siamo il nostro passato, diceva Hegel.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi piace questa sua citazione hegeliana, proprio perchè viene da lei.

Dicevo dunque che dobbiamo rinnovare le strutture. Sono convinto di ciò; ma, senatore Carettoni, a proposito delle forze intellettuali, culturali e morali che non esisterebbero nel nostro Paese per sorreggere un simile rinnovamento, devo dissentire da lei: infatti, se ciò fosse vero, saremmo irrimediabilmente condannati e non potremmo far nulla. Credo invece che esistano forze morali, intellettuali e culturali nel nostro Paese. C'è anche la forza del senatore Carettoni e di tutti coloro che pensano come lei, forza alla quale il Governo annette molta importanza come elemento responsabilmente sollecitatore in una sana dialettica della vita democratica. Queste forze ci sono e dobbiamo non deluderle e utilizzarle.

Mi avvio alla conclusione. Debbo dire che sono personalmente convinto che non ci siamo sufficientemente tutelati nel sottoscrivere l'articolo 16 del trattato, in connessione con l'articolo 36. Sono d'accordo anche in ciò con il senatore Romagnoli Carettoni. Inoltre siamo il Paese più esposto ai rischi dell'esportazione libera delle opere d'arte nell'ambito della Comunità.

Il senatore Romagnoli Carettoni ha detto che il Governo ha dimostrato in questo uno scarso spirito mercantilistico. Mi sono ricordato di una osservazione di Benedetto Croce che in quest'Aula può essere richiamata. Quando, nelle pagine finali della « Storia del Regno di Napoli », Croce parla del nuovo Stato italiano, dice: ha una origine nobile che però ne determina la debolezza. Lo Stato italiano non è nato da aspri conflitti di classe e da aspri e ferrigni moti economici; è nato dal moto della cultura. È la sua nobiltà e la sua debolezza.

Nella trattativa per il Mercato comune, proprio a proposito di questi due articoli, probabilmente questa è stata la causa della sua debolezza. I nostri negoziatori sono stati scarsamente mercantili, ma i nostri esportatori d'arte, in compenso, eccedono in spirito mercantilistico.

Onorevole senatore Carettoni, siamo stati, credo, scarsamente vigilanti in quella trattativa, ma ormai il trattato ci lega, c'è una forza cogente della norma, della sentenza.

È stato detto che l'Italia rischia di diventare il cavallo matto del Mercato comune. Non ci credo; credo piuttosto che l'Italia rischi di diventare il membro reprobo della Comunità. Credo che voi tutti sappiate che dinanzi alla Corte di giustizia pende il maggior numero di ricorsi per inadempimenti proprio contro lo Stato italiano. E questo dobbiamo evitarlo se crediamo nell'Europa, se crediamo nella nostra presenza attiva ed autorevole nella Comunità.

Debbo dire infine — e concludo — che tutti quanti in quest'Aula siamo concordi, credo, nel collocare questo provvedimento, che è circoscritto al fine per cui si giustifica, in una visione alla quale nessuno di noi può rinunciare e alla quale non rinuncia in primo luogo il Governo; nella visione cioè di un imminente provvedimento di disciplina organica del settore dell'amministrazione delle belle arti, per la migliore tutela e valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale.

Credo di poter dire che anche per il Governo, senatore Romagnoli Carettoni, gli italiani non possono essere considerati proprietari del loro patrimonio artico e culturale, ma piuttosto debbono essere considerati depositari e delegati alla gestione di questo grande patrimonio per tutto il mondo civile. Quindi abbiamo obblighi verso tutto il mondo civile e il Governo ne è perfettamente consapevole.

Il senatore Cifarelli, nel suo appassionato intervento di ieri sera, si è rivolto anche alla mia modesta persona. Debbo dire che da questo banco la mia voce non può essere che quella del Governo, ma debbo aggiungere che anch'io, come tutti voi, come ogni cittadino

consapevole e responsabile, ho sofferto e soffro il dramma della difesa del nostro patrimonio artistico. È un vero dramma e, proprio perchè l'ho sofferto e lo soffro, credo di poter dare all'enunciazione della volontà e dell'impegno del Governo di provvedere nel tempo più breve e nel modo più congruo il sostegno della mia convinta e volenterosa adesione personale.

Mi resta solo da pronunciare il parere del Governo sugli ordini del giorno; ciò facendo credo di poter completare la mia replica.

Il primo ordine del giorno, che reca la firma del senatore Dante Rossi, « impegna il Governo a presentare alle Camere, entro il 31 dicembre 1972, un organico provvedimento idoneo a inventariare, tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, archivistico e archeologico del nostro Paese ... ».

Ora, fermandomi a questo primo periodo, debbo dire al Senato e al firmatario dell'ordine del giorno che il Ministro dell'epoca, onorevole Misasi, il 1° marzo del 1971 già presentò un disegno di legge recante norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e librario. Il provvedimento sarà ripresentato nella prossima settimana, ma ampliato e ammodernato in alcune sue norme.

Debbo dire che quel disegno di legge — presentato, come ho detto, il 1° marzo 1971 — contiene già norme che secondo me sono molto valide ma che si devono arricchire e rafforzare.

Quanto alla seconda parte dell'ordine del giorno, esso recita: « Questo provvedimento dovrà contenere indicazioni concrete e prevedere mezzi adeguati per gli acquisti di opere d'arte, per la restaurazione, conservazione e ampliamento di locali, per gli organici del personale tecnico e inserviente e per quanto altro si ritenga necessario per la piena valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano ».

Per fare questo, senatore Rossi, occorre ampliare il provvedimento. Quindi il Governo si propone non solo di ripresentare la parte principale delle norme che formano il contenuto del disegno di legge n. 1595 del 1° marzo 1971, ma di ampliarlo, proprio con particolare riferimento ai dati e agli elementi emersi in questo dibattito e a quanto si suggerisce e si richiede nella seconda parte dell'ordine del giorno firmato dal nostro collega Dante Rossi. Perciò il Governo accetta questo ordine del giorno.

Passo al secondo ordine del giorno, firmato dal senatore Tullia Romagnoli Carettoni. Questo ordine del giorno « fa voti affinchè il capitolo n. 2525 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (spese per il funzionamento musei, eccetera) sia congruamente aumentato in modo da far fronte al carico che viene imputato al capitolo stesso dal decreto-legge 5 luglio 1972, numero 288 ».

Devo dire che è intervenuta una modifica, nel senso che è stato mutato il capitolo del bilancio della pubblica istruzione di questo anno sul quale è fatta gravare la somma di 120 milioni per il rimborso della tassa pagata; si è infatti riconosciuto che il capitolo 5061 possa più facilmente sostenere questo onere. Quindi accetto l'ordine del giorno, ma con questa correzione che tecnicamente sarà resa operativa con la presentazione di un ordine del giorno del relatore.

Devo però dire, a questo proposito, che in realtà — e credo di poter rassicurare il senatore Papa, il senatore Tullia Romagnoli Carettoni ed altri colleghi che hanno preso la parola — la previsione è stata molto prudenziale, proprio perchè questo aggravio si riferisce ad altri capitoli. In realtà, senatore Tullia Romagnoli, l'amministrazione ritiene che quei 200 milioni che gravano sul fondo speciale del Ministero del tesoro possano bastare in questo esercizio finanziario, anche per effetto dei limiti e delle restrizioni che con gli emendamenti sono stati posti all'applicazione dell'articolo 3.

Se facciamo anche la previsione di questi 120 milioni che graverebbero sul capitolo 5061, ripeto che ciò si fa per una ragione di prudenza, ma l'amministrazione è sicura di poter far fronte agli obblighi che assume con l'articolo 3 attraverso i 200 milioni fatti gravare sul bilancio speciale del Tesoro.

Credo di avere così concluso la mia replica, e vi chiedo scusa del lungo indugio.

Ritengo di aver fornito le spiegazioni — che d'altronde ricalcano quanto aveva già perspicuamente detto e scritto il senatore Limoni — sufficienti a rendere possibile un giudizio su questo disegno di legge, e posso aggiungere, un giudizio favorevole. Grazie. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Si dia nuovamente lettura della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, presentata dal senatore Papa e da altri senatori.

F I L E T T I , *Segretario*:

Il Senato,

udita la discussione generale,

delibera il non passaggio all'esame degli articoli.

PAPA, PIOVANO, URBANI, VERONESI, PETRELLA, DEL PACE, LUGNANO, VENANZI, SPECCHIO

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere su questa proposta

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Naturalmente il Governo, per le ragioni da me esposte, è contrario a questa proposta.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione degli ordini del giorno.

Il primo è del senatore Rossi Dante. Non essendo presente il proponente, l'ordine del giorno s'intende decaduto.

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dai senatori Tullia Romagnoli Caretoni e Branca. Senatore Romagnoli Carettoni Tullia, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

R O M A G N O L I C A R E T T O N I T U L L I A . Non insisto poichè è stato accettato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Articolo unico.

Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 35 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

"È vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze" ».

All'articolo 2, le parole: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di quelle » *sono sostituite con le seguenti*: « legge 1° giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l'intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonchè delle cose ».

All'articolo 3, nel terzo comma, le parole: « È data facoltà agli aventi diritto di presentare » *sono sostituite con le seguenti*: « È data facoltà agli interessati di presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

All'articolo 6, l'ultimo capoverso è sostituito con il seguente:

« Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, nonchè a quelle di interesse documentale e archivistico ».

All'articolo 8, nel primo comma, le parole: « Alla spesa derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutata », *sono sostituite con le seguenti*: « All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato ».

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli emendamenti. Avverto che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo proposto dalla Commissione. Sull'articolo 1 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Fino all'entrata in vigore della legge di riforma relativa alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alle strutture organizzative delle amministrazioni pubbliche nel settore delle belle arti, è vietata l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose, di cui all'articolo 1 della legge n. 1089 del 1° giugno 1939 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè delle cose, che presentano comunque interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico documentale e archivistico ».

1. 1 PAPA, GERMANO, PIOVANO, VERONESI, FERMARIELLO, URBANI, DEL PACE, BOLLINI

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è, per così dire, decisivo della nostra posizione, nel senso che è per noi pregiudiziale e dal modo come verrà accolto dipenderà l'atteggiamento che noi terremo da questo momento fino alla fine della discussione.

In sostanza il relatore e il rappresentante del Governo hanno più volte insistito sul concetto che il blocco totale di ogni esportazione sarebbe inopportuno e addirittura insostenibile perchè, come dice il relatore Limoni, a suo giudizio con un simile blocco si rischierebbe di violare l'articolo 36 del trattato istitutivo della Comunità. Vorrei tuttavia che il collega Limoni rileggesse con animo sereno il testo di quell'articolo, laddove si dice che « le disposizioni degli articoli dal 30 al 34 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'esportazione e al transito giustificati da motivi », tra l'altro, « di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale ».

Questa norma, collega Limoni, non è contraddetta o limitata da quanto segue nel comma successivo. Affermo questo non come conclusione di disquisizioni teoriche, che potrebbero essere opinabili, ma sulla base della concreta esperienza storica di quello che si è verificato in Francia. Proprio il fatto che la Francia abbia bloccato per intero la esportazione di tutta una serie di opere d'arte che vanno dall'origine dei tempi fino alla fine del secolo scorso, senza essere fatto oggetto di alcun richiamo da parte della Co-

munità, dimostra che il trattato consente un blocco totale.

Quale tipo di blocco proponiamo noi, onorevoli colleghi? È bene che si chiarisca un equivoco, intorno al quale è ruotata finora l'intera discussione. L'equivoco è che secondo il relatore e il rappresentante del Governo noi prospetteremmo un blocco totale e indefinito nel tempo, pressochè eterno. No, onorevoli colleghi. Noi proponiamo un blocco che ha un termine: il quale può, se esiste una chiara volontà politica da parte del Governo, essere anche estremamente breve. Il nostro emendamento recita infatti: « fino all'entrata in vigore della legge di riforma relativa alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alle strutture organizzative delle amministrazioni pubbliche nel settore delle belle arti ... ».

Onorevoli colleghi della maggioranza, si dice da parte del Governo che si accetta l'ordine del giorno Rossi perchè la volontà di varare la legge di riforma esiste. Si ribadisce in particolare da parte del Sottosegretario onorevole Valitutti l'intenzione del Governo di presentare un disegno di legge (che sarebbe poi il vecchio disegno di legge Misasi debitamente ampliato) nel termine più breve.

Orbene, onorevoli colleghi, se esiste questa volontà politica, che cosa vi impedisce di accettare una restrizione certo drastica, ma limitata nel tempo, come quella che noi vi stiamo proponendo? La realtà è che voi della maggioranza non siete affatto sicuri di poter mantenere questo impegno. Non voglio imputarvi per questo di malafede; non è di questo che si tratta. Si tratta del fatto molto semplice che all'interno del vostro schieramento ci sono delle pressioni formidabili perchè un disegno di legge di quel tipo non vada avanti o, se proprio deve procedere, venga evirato, castrato, reso il più innocuo possibile. Sono queste forze che più volte nel corso di dieci anni vi hanno impedito di prendere dei provvedimenti che cautelassero sul serio il nostro patrimonio culturale. Sono queste forze che vi hanno esposto a ripetute brutte figure, come quando, avendo accettato l'ordine del giorno del Senato del 18 giugno 1971, scrivevate nella nota preliminare alla tabella n. 7 del bilancio della pubblica istruzione che il disegno di legge di riforma era a buon punto e che il Governo intendeva rispettare l'impegno di consegnarlo al Parlamento entro il 31 dicembre 1971 .

Ora, onorevoli colleghi della maggioranza, voi non potete non rendervi conto che l'aver accettato l'ordine del giorno Rossi e gli affidamenti dati dal sottosegretario Valitutti non costituisce garanzia sufficiente, e anzi suona male se si guardano retrospettivamente gli episodi di questo passato non lontano. Pertanto se la volontà politica da voi affermata, anzi conclamata, sussiste davvero, bene: questo è il momento di darne la dimostrazione, il momento della verità: *hic Rhodus, hic salta.* Dovete decidere qui subito perchè i ritocchi che voi avete apportato come perfezionamento del decreto-legge e di cui vi diamo atto, non sanano la sostanziale impotenza dell'amministrazione dello Stato a frenare con il personale, i mezzi tecnici e gli strumenti legali oggi a sua disposizione l'emorragia dei beni culturali che dal nostro Paese prendono le vie dell'estero.

Avete detto che c'è una garanzia nel fatto che s'impone l'inventario dei beni da esportare. Onorevoli colleghi, così come stanno le cose questo inventario è una garanzia soltanto per il fatto che gli uffici a ciò delegati sono talmente sprovvisti di mezzi che è sperabile impieghino dei secoli a inventariare i beni che saranno sottoposti al loro esame. Solo in questo senso esiste forse una garanzia. Ma non è questo il senso a cui voi volete riferirvi.

La realtà dei fatti è che questi uffici, travolti dall'insistenza dei mercanti, finiranno per concedere il loro *imprimatur* senza più alcun giudizio di merito o riserveranno il giudizio di merito soltanto alla salvaguardia di opere di un rilievo straordinario. Già oggi praticamente la fuga di oggetti d'arte è talmente facile (per esperienza fatta da tutti) che chiunque di noi potrebbe impegnarsi, per scommessa a portare all'estero ogni e qualsiasi oggetto antico. Infatti a vigilare perchè questo non avvenga c'è solo un nucleo di carabinieri, che ha delle possibilità estremamente limitate. Si può prendere per-

ciò un vaso di Spina e farlo passare sotto il naso dei doganieri, senza affatto nasconderlo, ma semplicemente spacciandolo come il vaso della nonna: nessuno di fatto si oppone, perchè manca il personale che abbia una adeguata preparazione culturale per giudicare. Figurarsi poi cosa avverrà quando a mettere a posto le coscienze dei funzionari ci saranno i moduli che le soprintendenze non potranno non rilasciare a migliaia!

Pertanto, onorevoli colleghi, se volete veramente prendere delle decisioni, dovete prenderle adesso, perchè è adesso che ne avete la possibilità. La formula che vi sottoponiamo è il *test* della vostra volontà politica: un blocco totale, ma temporaneo, per una durata che dipende solo dall'impegno del Governo. Questa volontà l'avete proclamata: ebbene, dimostratela accettando questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I M O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella replica ho già detto le ragioni per le quali non possiamo accettare questo emendamento e, se il collega Piovano me lo permette, preferisco non tediare l'Assemblea ripetendole. D'altronde il mio collega si domanda che cosa impedisca alla Commissione di accettare questo emendamento se esiste in essa e nel Governo la volontà di impedire l'esodo tumultuario delle opere d'arte dal nostro Paese. Ma io giro la domanda a lui e a quelli del suo Gruppo ed anche ai firmatari di questo emendamento: quando nell'articolo 2 diamo certe facoltà al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro dell'interno, ditemi voi se non è vero che si dà ad essi anche la possibilità di stabilire un blocco assoluto per le esportazioni non solo di singole opere, ma di intere categorie di opere, di tutta la produzione di un determinato periodo della nostra storia dell'arte. Allora, che differenza c'è tra lo stabilire un blocco in questa maniera, che potrebbe farci incorrere nelle sanzioni previste dall'articolo 36 del trattato della Comunità e stabilire dei limiti che possono arrivare fino a fissare preventivamente e per determinati periodi dei blocchi assoluti all'esportazione delle cose d'arte del nostro Paese? Che differenza c'è?

Mi pare che, anche operando opportunamente attraverso l'articolo 2 del decreto-legge, si possa arrivare al medesimo scopo cui vogliono giungere i firmatari di questo emendamento. Pertanto noi riteniamo opportuno confermare il testo proposto e non possiamo accettare l'emendamento presentato dal senatore Papa e da altri senatori.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far notare che il blocco totale, sia pure a termine, proposto dai colleghi Papa ed altri travolge anche quel limite, secondo me saggio, che pone l'articolo 1 della legge del 1939 che esclude dalla tutela tutte le opere degli autori viventi e quelle realizzate nell'ultimo cinquantennio. È una autolimitazione molto provvida perchè soltanto il giudizio critico e il giudizio storico possono selezionare le opere degne di entrare a far parte del patrimonio artistico e culturale del Paese. La caduta di questo autolimite della legge del 1939 renderebbe più evidente la totalità del blocco proposto dai colleghi comunisti.

Ma debbo rispondere al senatore Piovano, che molto opportunamente ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che questo blocco totale è un blocco a termine, cioè giunge fino all'approvazione della legge già promessa dal Governo. Egli ha detto: se voi avete questa volontà politica, dovete accettare questo blocco a termine. Ora, vorrei far osservare al senatore Piovano che evidentemente egli, insieme con i suoi colleghi, propone questo emendamento perchè non crede nella fermezza e sincerità della volontà politica del Governo. Egli è padronissimo di non crederci, ma mi sembra una pretesa molto strana che alla sua volontà politica non debba credere neppure il Governo stesso.

Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento.

A R G I R O F F I . Non è un'ipotesi di credibilità, è una proposta precisa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1. 1 presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Sull'articolo 2 è stato presentato un emendamento soppressivo da parte del senatore Papa e di altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sopprimere, in fine, le seguenti parole:

« quando l'esportazione di singole cose, rientranti in tali categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1039 ».

2. 1 PAPA, GERMANO, PIOVANO, VERONESI, FERMARIELLO, URBANI, DEL PACE, BOLLINI

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Onorevoli colleghi, questo emendamento è stato presentato nello stesso spirito con cui abbiamo presentato quello all'articolo 1 del decreto-legge e costituisce, per così dire, una seconda linea di difesa di fronte all'inevitabile emorragia di oggetti di arte che con la nuova normativa si verrà a determinare.

Riteniamo che l'esportazione delle singole cose rientranti nelle categorie che sono state elencate nel testo presentato dal Governo debba essere proibita indipendentemente dal fatto di costituire « danno » perchè, a nostro parere, il danno sussiste sempre, in quanto deriva non dalla perdita dell'uno o dell'altro singolo oggetto, ma dall'andazzo generale di una permissività, che costituisce il vero pericolo.

Il fatto che venga esportato un sacco di patacche è dannoso se quel sacco serve a nascondere un gioiello autentico. Voglio essere più chiaro: so molto bene che assai spesso i mercanti d'arte spacciano all'estero, accanto a dei pezzi autentici e di valore, delle contraffazioni, delle autentiche croste o anche degli oggetti che, pur essendo autentici, non hanno di per sè alcun valore; c'è una miriade di oggetti di questa natura che prendono ogni giorno le strade dell'estero. Ebbene, se avessi fiducia nelle possibilità di lavoro, nella capacità organizzativa dell'amministrazione, così com'è oggi, non presenterei questo emendamento, perchè ritengo anch'io che sia giusto lasciare delle maglie abbastanza larghe da consentire il passaggio verso l'estero di oggetti che sono sedicenti d'arte, ma che in realtà sono imitazioni o al più originali di scarso valore. Però, come ho già detto poc'anzi, l'apparato attuale dell'amministrazione è di fatto impotente a distinguere con la dovuta oculatezza e l'unica speranza che ci può restare è che non possa funzionare; invece, purtroppo, funzionerà. Ed allora non vorremmo che si perdesse tempo a discutere se il danno c'è o non c'è, ma semplicemente vorremmo che si ammettesse come dannosa qualsiasi esportazione fino a che non vengano create le condizioni per poter sceverare il gioiello autentico dalle patacche.

Questo è lo spirito dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

L I M O N I , *relatore*. Anche a questo proposito non posso far altro che ripetere quanto ho detto in Commissione. Due erano le posizioni che si potevano assumere: quella rigorista, rappresentata cioè dalla chiusura assoluta, completa, stroncando in maniera definitiva il mercato degli oggetti d'arte ed antichi; oppure consentire in qualche maniera che esso avvenisse a condizione che non costituisse, però, danno per il nostro patrimonio.

Avevo anch'io pensato alla soppressione delle parole riportate dall'emendamento: « quando l'esportazione di singole cose, rientranti in tali categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 ». Poi, però, siccome è prevalso come spirito generale della legge

quello di consentire in una certa misura ed entro certi limiti che il mercato delle cose d'arte si svolga, allora mi pare che non si possa irrigidire la legge fino al punto di accettare un emendamento di questa natura che, come ripeto, io stesso avevo a suo tempo proposto. Pertanto, per queste ragioni ritengo che l'emendamento non possa essere accettato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario per le ragioni esposte a proposito dell'emendamento 1. 1.

P R E S I D E N T E . Senatore Piovano, insiste per la votazione dell'emendamento?

P I O V A N O . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Seguono alcuni emendamenti presentati all'articolo 3. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Sono esonerate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso qualsiasi paese, ferme restando le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione e alle leggi doganali e valutarie ».

3. 1 ROSSI Dante

Al secondo comma, sostituire le parole: « non è tenuto a dichiarare » *con le altre*: « è tenuto tuttavia ai fini della applicazione dell'articolo 4 del presente decreto a dichiarare ».

3. 2 BRANCA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

Sopprimere il terzo comma.

3. 4 PAPA, GERMANO, PIOVANO, VERONESI, FERMARIELLO, URBANI, DEL PACE, BOLLINI

Al terzo comma, dopo le parole: « presente decreto », *inserire le altre*: « e purchè il diritto al rimborso non sia prescritto ».

3. 3 BRANCA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Ho presentato un testo sostitutivo dell'articolo 3 e le ragioni che mi hanno spinto a ciò le ho illustrate nella discussione generale. Ora non faccio altro che riconfermarle e specificarle.

L'articolo 3, nel testo del decreto governativo, è assurdo e inefficace per la parte che riguarda il mantenimento della tassa di esportazione dal momento che siamo tutti convinti che, essendo totalmente libero il mercato tra i Paesi della CEE e il resto del mondo, mantenendo questa norma, manteniamo la finzione di un potere che non abbiamo. Mi sembra sia assurdo fingere di contare quando non contiamo. Quindi tanto vale, anche per non apparire uno Stato che esercita una discriminazione verso il resto del mondo, abolire questa restrizione.

L'altra parte concerne il rimborso dell'imposta pagata dal 1962 ad oggi. Mentre sono d'accordo sul fatto che lo Stato italiano ha sbagliato a non adeguarsi al trattato di Roma, provvedendo in tempo ad abolire la tassa, nego la competenza della corte dell'Aja a disciplinare il modo attraverso il quale lo Stato italiano doveva provvedere alla sanatoria. Nella discussione generale ho fatto riferimento al comportamento dei magistrati torinesi, i quali avrebbero fatto molto meglio a rivolgersi alla Corte costituzionale per normalizzare la materia della retroattività dei rimborsi.

Per queste ragioni chiedo la sostituzione dell'articolo 3 con il testo che ho presentato.

B R A N C A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, oggi sembra che qui siano certe due cose che siamo tutti onorevoli e che siamo tutti onorevolmente convinti della necessità di proteggere il patrimonio artistico, storico, archivistico e archeologico con le nostre forze fino all'ultimo respiro e con tutti i mezzi possibili.

Uno dei modi per tutelare tale partimonio ci sembra sia offerto dal nostro primo emendamento che si riferisce al secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge da convertire: tale secondo comma modifica infatti il sistema già vigente ad opera della legge del 1939, cioè della legge fondamentale in cui si stabiliva che, insieme con la richiesta della licenza di esportazione, il venditore all'estero dovesse denunciare il valore del bene da vendere. L'articolo 3, al secondo comma, del decreto da convertire capovolge questa norma poichè, per quanto riguarda le esportazioni di beni nell'area del Mercato comune, prevede che chi vuole esportare debba richiedere la licenza, ma non abbia l'onere di denunciare il valore del bene da esportare.

Il nostro emendamento si propone soltanto una cosa, cioè, sopprimendo questo comma introdotto nel decreto-legge del Governo, ritornare, anche per l'esportazione nell'area del Mercato comune, alla legge fondamentale che, emessa nel 1939, quando c'erano all'orizzonte i fuochi della guerra mondiale, si può considerare sia stata una legge ben fatta.

Eliminare l'obbligo o l'onere di denunciare il valore del bene da esportare, non costituisce certo una norma che si possa considerare emanata nell'interesse del nostro patrimonio artistico, archeologico, storico e archivistico; ma è una norma che si traduce esclusivamente — ed a questo accennerò brevemente più avanti — a vantaggio dei mercanti. Qual è la ragione di questa norma che vogliamo sopprimere attraverso il nostro emendamento? Se effettivamente lo scopo di tutti, dei promotori, del Governo e di tutti noi, è quello di salvaguardare in ogni modo il nostro patrimonio artistico, è chiaro che, dopo le sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea, il Governo e il Parlamento hanno l'obbligo di adeguare da una parte quello che le due sentenze ci tolgono dall'altra. Su questo ultimo punto il Governo ha compiuto il proprio dovere con gli articoli primo e secondo, sui quali si può discutere e abbiamo discusso, e che però, non solo contengono un divieto di esportazione, ma allargano orizzontalmente e verticalmente il divieto che era in parte contenuto nella legge del 1939.

Altro compito del Governo doveva essere quello di sopprimere la tassa di esportazione ed eventualmente regolare i diritti di coloro i quali illegittimamente, si dice, l'avevano pagata, e di trovare i fondi necessari a soddisfare questi interessi. Ma il Governo non si è limitato a sopprimere la tassa, ad attuare il dispositivo delle due sentenze della Corte di giustizia internazionale; ha fatto di più, senza che la Corte di giustizia, senza che l'alta autorità glielo avesse chiesto. Ha concesso una cosa che non era stata richiesta e l'ha concessa non alla Comunità, ma ai mercanti; ha dato cioè la possibilita di vendere all'estero senza denunciare, ai fini dell'acquisto da parte dello Stato, il valore dei beni da vendere.

Ho l'impressione che il Governo, nell'emanare questa norma, si sia comportato come quel signore al quale un prepotente voleva rapire la moglie: ha resistito fino all'ultimo, ma quando si è accorto che il prepotente prevaleva, gli ha detto: « va bene, dato che vuoi rapire mia moglie, prenditi anche mia figlia ». Il Governo in fondo ha dato, senza che nessuno glielo avesse chiesto, anche la figlia, cioè la possibilità di non denunciare il valore del bene da esportare. E si badi bene: la norma della legge del 1939, che si vuole abrogare, non solo era giusta, ma portava un pizzico di onestà e di serietà nella minestra, per così dire, del nostro ordinamento fiscale (che è poco serio e poco onesto) poichè in virtù di quella norma l'esportatore era interessato a dichiarare il valore giusto o pressappoco il valore esatto: in-

fatti, se avesse denunciato un valore troppo alto, lo Stato magari non avrebbe acquistato l'oggetto, ma avrebbe colpito il mercante attraverso l'imposta personale sul reddito; se avesse denunciato o se denunciasse un valore troppo basso, allora verrebbe in certo senso punito attraverso l'acquisto a quel prezzo, corrispondente a quel valore, da parte dello Stato.

Quindi la norma che impone la denuncia del valore è una norma utilissima, direi necessaria, inventata felicemente dalla legge del 1939. La disposizione è stata soppressa, anzi è stata sostituita da una norma opposta. Io non riesco a capire quale sia stata la ragione della soppressione dell'onere di denunciare il valore del bene da esportare. Non credo che ad essa siano legati il Sottosegretario ed il relatore, poichè questa soppressione è stata opera di altri, potrei dire di un altro governo, per cui il Governo attuale non sembra strettamente vincolato da essa. Quanto al relatore, non l'ha ancora sposata: possiamo dire che sia fidanzato, ma i fidanzamenti si possono rompere.

L I M O N I , *relatore*. Non ho capito con chi sarei fidanzato.

B R A N C A . Con la norma di cui chiediamo la soppressione. La norma è femmina, quindi ci si può benissimo fidanzare senza che gli altri malignino.

D I N A R O . Non ha più l'età.

B R A N C A . E allora si sfidanzi, come noi chiediamo.

Un motivo potrebbe essere questo: il ritenere da parte del Governo che il sistema della denuncia del valore fosse collegato al sistema della tassazione. Ma, se questo è il motivo, è facile dimostrarne la erroneità, poichè l'onere della denuncia è contenuto nella legge fondamentale, nell'articolo 36, ben diverso e distinto dagli articoli 37 e 38 che si riferiscono alla tassazione e che appunto contengono norme da sopprimere in virtù delle sentenze della Corte di giustizia.

L'obbligo o l'onere della denuncia non sono soltanto in funzione della tassazione (pur essendo vero che questa era regolata sul valore denunciato), ma hanno anche un'altra funzione: non dico « una doppia funzione », ma dico « anche un'altra funzione », che è forse la più importante perchè a quel valore denunciato, cioè con un prezzo corrispondente a quel valore denunciato, lo Stato può acquistare il bene e quindi evitarne l'espatrio.

Se questo è il motivo che ha indotto il Governo a compilare la norma, mi sembra che esso si debba respingere. Può sopprimersi solo la tassazione; e quindi lasciarsi l'onere della denuncia del valore del bene da esportare: ma ciò avrà soltanto l'effetto di far sì che lo Stato acquisti in base alla denuncia quel bene se ritiene di acquistarlo.

Un altro motivo che può avere indotto il Governo ad emanare la norma, cioè a sopprimere l'onere di denunciare il valore del bene da esportare, potrebbe essere — ed è motivo già spuntato, qui, ad altro proposito — il timore che l'obbligo di denuncia sia in contrasto con norme comunitarie cioè che, se noi manteniamo questo obbligo di denuncia, domani, attraverso azioni in giudizio, interessandosi la Corte di giustizia delle Comunità europee, si possa incorrere in una decisione analoga a quelle due che sono state già emesse. Ma, se questo è il secondo ipotetico motivo, anch'esso mi sembra privo di fondamento. Innanzitutto, se noi di fronte alla nostra attività legislativa dovessimo sempre preoccuparci di ciò che fa o che potrebbe fare eventualmente la Comunità europea, la metà delle nostre leggi ne risulterebbe paralizzata o non dovrebbe essere emanata. Ma c'è anche la certezza che la Comunità europea, o meglio il suo tribunale, non potrà mai dichiarare questa norma, che già è inserita nella legge del 1939, contraria alle norme comunitarie perchè in realtà non viola l'articolo 16 (cioè quello che è stato applicato nelle due sentenze ricordate dal Governo e dal relatore. L'articolo 16 si riferisce soltanto ai dazi o alle tasse di esportazione e su questo punto non c'è niente da dire perchè il decreto-legge ha fatto il proprio dovere); ma non viola neanche gli articoli 34 e 35 — e sono gli unici articoli del trattato della CEE che si potrebbero even-

tualmente invocare — i quali stabiliscono il divieto di restrizioni quantitative al volume delle importazioni o delle esportazioni o di misure d'effetto equivalente.

Ora, l'onere di dichiarare il valore del bene non rientra tra quelli che limitano la quantità dell'esportazione perchè riguarda soltanto — se non si modificasse la legge del 1939 — i rapporti tra l'esportatore e lo Stato (cioè il Ministero della pubblica istruzione). Di più, la certezza che questa norma non contrasti con le disposizioni comunitarie si può ricavare anche dalle stesse sentenze che ci hanno costretti al decreto-legge da convertire. Infatti, la sentenza del 1968 — e potrei leggere anche quella del 1971 — comincia con queste parole: « A seconda dei casi, la legge italiana stabilisce il divieto assoluto di esportazione, subordina l'esportazione al rilascio di una licenza, costituisce un diritto di prelazione a favore dello Stato, oppure stabilisce una tassa progressiva *ad valorem* con scaglioni che vanno dall'8 al 30 per cento ». Nel gennaio 1960 la Commissione invitava la Repubblica italiana a sopprimere tale tassa nei confronti degli altri Stati membri fissando il termine ultimo del 1° gennaio 1962, giacchè la tassa veniva considerata di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione ed era quindi in contrasto con l'articolo 16 del trattato CEE. Quindi la Commissione, prima di denunciare la violazione della norma comunitaria da parte dello Stato italiano, si è prospettata tutte le possibili violazioni che fossero contenute nella legge del 1939 e ha denunciato soltanto quest'ultima parte, cioè l'irrogazione di una tassa o di un dazio di esportazione. Così anche questo timore, se c'è, è privo di fondamento.

Quindi, poichè la necessità di difendere il patrimonio artistico e culturale è in tutti e poichè uno dei mezzi di difenderlo è quello della denuncia del valore contenuta nella legge fondamentale, se voi sopprimete l'onere della denuncia nessuno potrà liberarvi dal sospetto (non nostro ma degli altri) che questa norma sia stata emanata soltanto nell'interesse dei mercanti. Certo, io che conosco la dirittura e del rappresentante del Governo e del relatore non posso pensare che tale sia stato il proposito del Governo; ma obiettivamente dobbiamo riconoscere che il Paese, se ha senso critico, non possa interpretare questa disposizione se non come una norma che attribuisce un privilegio, modificando la legge del 1939, soltanto ai mercanti. Cioè mettendo sulla bilancia da una parte gli interessi del nostro patrimonio artistico e dall'altra quelli dei mercanti, la bilancia pende a favore di questi ultimi. Non è stata questa la vostra intenzione — ripeto — ma obiettivamente tale è il risultato della norma così come l'avete impostata.

Perciò noi sosteniamo che la norma debba essere soppressa e si debba ritornare alla legge fondamentale conservando l'onere della denuncia del valore anche per le esportazioni nell'area della Comunità europea.

A proposito dell'altro emendamento riguardante la prescrizione, si tratta piuttosto di una chiarificazione dell'articolo 3, terzo comma del decreto. In questo articolo si dice: « È data facoltà agli interessati di presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposita domanda ai competenti uffici di esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato, dal 1° gennaio 1962, ai sensi dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ». Chi legga queste parole ne trae l'impressione che l'esportatore che abbia versato la tassa alla esportazione anche il 1° gennaio 1962 e chieda il rimborso oggi o entro tre mesi, ne abbia diritto. Cioè la norma prescinde dall'istituto, che è fondamentale nel nostro ordinamento giuridico, della prescrizione. Ora, non possiamo indicare (poichè c'è contrasto in dottrina e in giurisprudenza) il termine della prescrizione in questa materia dei rimborsi dato che, se la legge doganale in altri casi prevede un termine di cinque anni, la giurisprudenza invece, almeno in parte, è per il termine decennale; ma anche accettato il termine più lungo, poichè dal 1° giugno 1962 a tre mesi dopo la nostra legge saranno passati 10 anni e nove mesi, alle persone che abbiano pagato la tassa all'esportazione nei primi mesi del 1962 non dobbiamo regalare il rimborso: infatti il loro diritto al rimborso nato più di 10 anni addietro, è assolu-

tamente prescritto. Su questo credo che non si possa discutere e ritengo che il Governo aderisca. Si tratta quindi di aggiungere « purchè il diritto al rimborso non sia caduto in prescrizione » o « non sia prescritto »; forse è meglio dire « non sia caduto in prescrizione ».

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Onorevoli colleghi, con l'emendamento 3. 4 intendiamo proporre la soppressione pura e semplice del terzo comma dell'articolo 3 che consente, sia pure su domanda degli interessati, il rimborso delle somme versate allo Stato dal 1° gennaio 1962. Questo comma prevede il rimborso degli importi della tassa di esportazione a quei mercanti d'arte che hanno compiuto già l'esportazione dei beni in questione, senza dubbio con vantaggi per i fini di lucro inerenti all'attività esportatrice stessa. Ciò in una situazione che da tutti è stata riconosciuta particolarmente favorevole all'attività non soltanto « mercantile », ma assai spesso apertamente speculativa del commercio internazionale degli oggetti d'arte e che ha investito in un modo tutto speciale il nostro Paese, al quale ha arrecato danni gravissimi. Tali danni sono stati inoltre resi possibili e favoriti in modo clamoroso anche dall'inefficienza — anche questa ampiamente lamentata da tutti — degli strumenti legislativi e tecnici che presiedono alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

È un'inefficienza che ha tra le sue cause principali l'estrema pochezza dei mezzi finanziari posti a disposizione del bilancio dello Stato. Ora da questo magro bilancio che riguarda la valorizzazione del patrimonio artistico, si dovrebbero sottrarre somme per « premiare » gli esportatori privati i quali certo non ne hanno bisogno.

Nel merito quindi l'eventualità del rimborso, onorevoli colleghi, appare un fatto immorale, di una immoralità sociale naturalmente. Che ciò sia vero ce lo dice anche il relatore senatore Limoni che confessa apertamente il disagio nel dover sostenere una norma di cui si riconosce l'inopportunità e l'iniquità. Non dovrebbe essere quindi difficile ai colleghi della maggioranza — che hanno respinto sistematicamente emendamenti più importanti ed incisivi su questo decreto-legge — accogliere la soppressione del comma; se veramente la maggioranza « si è piegata *obtorto collo* ad uno stato di necessità imposto da sentenze davvero opinabili nel merito », come ha detto testualmente il collega Limoni.

Anche questo stato di necessità, d'altra parte, appare assai dubbio.

Ha ragione il senatore Limoni: l'eventuale rimborso avvantaggerà il mercante che ha già trasferito a suo tempo sul compratore l'imposta pagata. Ma allora sorge almeno il dubbio se debba essere prevalente una sentenza della Corte di giustizia della Comunità, sulla legislazione in atto e per di più secondo il principio — in questo caso anche nel merito particolarmente iniquo — della retroattività.

Infine non appare chiaro perchè il diritto al rimborso debba essere retrodatato fino al 1° gennaio 1962. Il collega senatore Branca ha già posto la questione della prescrizione. Ma qui mi pare di poter sottoporre un'altra questione: sarebbero interessati al provvedimento anche gli anni che vanno dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 1965, cioè gli anni che rientrano nella proroga a suo tempo concessa al Governo italiano dalla Commissione esecutiva della Comunità.

Per tutte queste ragioni ecco la nostra richiesta di soppressione pura e semplice del terzo comma dell'articolo 3, sulla quale proposta chiediamo ai colleghi della maggioranza che si sono preoccupati di dare alla legge un significato di tutela del patrimonio artistico, di riflettere se non sia il caso di accogliere almeno questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per quanto concerne l'emendamento presentato dal senatore Dante Rossi, che propone la liberalizzazione com-

pleta nel senso della soppressione dell'imposta non soltanto nei confronti delle opere d'arte esportate verso i Paesi della Comunità economica europea, ma anche nei confronti di quelle esportate verso altri Paesi, ho già espresso in Commissione, come è stato rilevato, il mio parere. Sono convinto anch'io che quello della tassa non sia il deterrente più efficace per frenare l'esodo delle opere d'arte. Tuttavia, poichè ad esso un certo valore frenante è stato riconosciuto, mi pare che almeno in questa prima fase non sia il caso di sopprimerlo completamente.

Quanto al discorso fatto dal collega Branca sull'emendamento 3. 2, desidero innanzitutto scusarmi con il collega Branca stesso se non l'ho potuto seguire in tutte le argomentazioni che ha addotto a sostegno della sua tesi. Mi permetta però di dirgli con tutta franchezza che sono rimasto nella convinzione che avevo prima che egli iniziasse a parlare.

A me sembra, collega Branca, che non valga la pena di asserire in questo articolo l'obbligo da parte dell'esportatore di dichiarare il valore della cosa esportata quando poi all'articolo 4 si dice che proprio agli effetti dell'acquisto da parte dello Stato italiano dei beni che s'intendono esportare da parte dei mercanti di cose d'arte il prezzo è stabilito dal ministro della pubblica istruzione e non dall'esportatore. Per questo motivo era stato soppresso quest'obbligo per l'esportatore all'articolo 3. Tuttavia le confesso che non avrei esitazione a mantenere anche quest'obbligo come termine di confronto, purchè rimanga in piedi l'articolo 4. Cioè, mentre si dice genericamente e senza nessuna distinzione che l'esportatore è tenuto a dichiarare il valore dell'opera d'arte che intende esportare, si dica all'articolo 4 che, per quanto concerne le opere che l'esportatore intende esportare nei Paesi della Comunità, il prezzo — che può anche non coincidere con il valore — viene fissato dal ministro della pubblica istruzione, o dal ministro dell'interno per la parte di sua competenza.

Vorrei però, onorevole collega, farle osservare che, seppur nella sostanza il Governo decidesse di accettare l'emendamento, non sarebbe possibile accettarlo così come è formulato perchè mi pare che male si inserirebbe nel contesto logico dell'articolo 3. Io direi semmai che l'articolo 3 dovrebbe suonare così: « Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea », proseguendo nel secondo comma come segue: « Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare ».

Detto questo, lasciare intatto l'articolo 4 che al comma secondo recita: « Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene chiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso ».

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 3, allorchè si propone di inserire le parole: « e purchè il diritto al rimborso non sia prescritto » mi sorge un dubbio in base proprio alla mia inesperienza giuridica, mentre non può sorgere sul fondamento della ricchezza dottrinale del collega Branca. Ebbene si dice « e purchè il diritto al rimborso non sia prescritto »; ma la prescrizione non avviene prima di cinque anni oppure non avviene prima di dieci anni, a seconda che si tratti di una imposta di un genere o di un altro. Ed allora in questo caso da quando si incomincia a contare il tempo per la prescrizione? Quando nasce il diritto ad essere risarcito per l'esportatore? Ebbene questo diritto nasce proprio da questa legge, perchè prima, con le leggi vigenti, quel diritto non c'era, *ergo* non poteva nemmeno essere prescritto, salvo — ed ecco il mio dubbio — che non sia cogente anche a questi effetti quanto recitano le sentenze o gli impegni assunti con l'ingresso da parte nostra nel Mercato comune europeo e quindi con il trattato del 25 marzo 1957.

Comunque non le nascondo, senatore Branca, come non nascondo all'Assemblea il mio

dubbio e cioè che il diritto al rimborso, fino a questo momento, non è prescritto, in quanto, semmai, il diritto al rimborso nasce dopo l'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Per quanto riguarda l'emendamento 3. 1, ho già esposto nella mia replica le ragioni per cui questa proposta è contraddittoria con le stesse ragioni che la determinano. Il senatore che ha proposto l'emendamento, infatti, si duole molto della liberalizzazione nell'ambito della Comunità, se non che per correggerla propone una più ampia, anzi una universale liberalizzazione. Ho già detto le ragioni per le quali questo è contraddittorio ed il Governo è contrario all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2 del senatore Branca, prima di tutto devo ringraziare il senatore Branca per l'omaggio che mi ha reso non sospettandomi di voler proteggere i mercanti d'arte: gli rendo sinceramente lo stesso omaggio non sospettandolo di voler proteggere i mecanti d'arte perchè il sistema da lui proposto con gli emendamenti 3. 2 e 4. 1 potrebbe operare proprio a favore di questa categoria e spero di dimostrarglielo molto rapidamente.

La legge del 1939, prevedendo la tassa alla esportazione sulle opere d'arte, in connessione con il regolamento del 1913, imponeva l'obbligo della denuncia del valore venale proprio al fine della tassazione. Il mercante d'arte, per non essere eccessivamente tassato, denunziava il più basso valore del bene proposto per l'esportazione e allora la legge provvidamente prevedeva il potere del ministro, nel termine di 60 giorni, di bloccare il bene e di prelevarlo a favore dello Stato: era una misura prevista da quel sistema per punire e ammonire il mercante d'arte.

Tolta la tassa all'esportazione, se imponiamo al mercante d'arte di denunciare il valore venale del bene proposto per l'esportazione, egli denuncia il valore più alto. Se si esclude poi la possibilità da parte del mercante d'arte di rinunciare all'esportazione, si legano le mani allo Stato, cioè lo Stato potrebbe essere costretto a prelevare tutte le opere proposte per l'esportazione. Ecco, senatore Branca, come il sistema da lei proposto, su differenti presupposti, potrebbe proprio operare a vantaggio del mercante d'arte.

In conclusione, il Governo potrebbe anche accettare l'emendamento 3. 2, corretto dal senatore Limoni, ma non può accettare lo emendamento con cui esso forma sistema, cioè il 4. 1, che praticamente prevede la riproduzione della norma del 1939 che si giustificava quando esisteva la tassa per la esportazione, cioè quella norma che impediva all'esportatori di rinunciare all'esportazione perchè lo Stato, intervenendo, prendeva il bene al prezzo più basso. Ora questo non accadrebbe più e quindi, mentre posso accettare il primo emendamento corretto, come ho detto, dal relatore, non posso accettare l'emendamento 4. 1 con cui esso forma sistema.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 4, devo dire al collega che ha parlato dell'intento del Governo di proteggere i mercanti d'arte che il comma di cui si propone la soppressione ci è ingiunto dalla sentenza della Corte di giustizia del 1962. Non è vero affatto che le nostre norme possono prevalere su quelle della Comunità internazionale di cui siamo membri, anzi ho citato il caso di una sentenza della Corte di giustizia europea inserita in un procedimento giudiziario italiano.

Perchè si è voluto formulare questo comma dell'articolo 3? Non per favorire i mercanti d'arte, ma per mettere il Governo italiano nella condizione di restituire la tassa già pagata. Quindi non c'è nessuna protezione di interessi privati; è un obbligo verso la Comunità cui ottemperiamo nel formulare questo disegno di legge.

Sono invece favorevole, pur condividendo i dubbi espressi dal senatore Limoni, all'emendamento presentato dal senatore Branca, riguardante il diritto al rimborso non prescritto. Credo, senatore Branca, che sul piano giurisprudenziale — lei è un maestro e mi insegna queste cose — questo emendamento sia superfluo perchè la nostra giuri-

sprudenza applica l'istituto della prescrizione.

Sono pure convinto, come del resto sospetta anche il senatore Limoni, che questo emendamento può dar luogo ad un'altra controversia in sede di Corte di giustizia europea. Tuttavia, pur con queste riserve a questi dubbi, accetto l'emendamento purchè il senatore Branca usi la cortesia di formularlo diversamente perchè così com'è può dare luogo ad una equivoca interpretazione; può cioè voler dire, contrariamente alla sua volontà, che per quanto riguarda la domanda da presentare entro 90 giorni, la norma può valere solo per coloro per i quali il diritto non è prescritto. Chiederei quindi una più chiara formulazione del provvedimento. Grazie, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del relatore è stato presentato un nuovo emendamento. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire il secondo comma dell'articolo con il seguente:

« Anche nei casi previsti dal precedente comma restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, compreso l'obbligo per l'esportatore di dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare ».

3. 5

B R A N C A . Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sull'emendamento 3. 5 presentato dal senatore Limoni e quindi ritiro l'emendamento 3. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 5, presentato dal senatore Limoni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Urbani, insiste per la votazione dell'emendamento 3. 4?

U R B A N I . Insisto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

B R A N C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R A N C A . Vorrei fare una dichiarazione di voto anche per rispondere ai dubbi del collega Limoni. Dato che siamo in vena di complimenti, poco fa ho parlato della dirittura morale del senatore Limoni: devo dire adesso che ha anche un'altra grande qualità cioè la sincerità, avendo detto che la prescrizione non la conosce a fondo come la conoscono i giuristi. In realtà però io penso che il senatore Limoni abbia maggiore conoscenza su queste cose di quanto non dica.

Non ho alcun dubbio che i diritti alla rivalsa siano soggetti a prescrizione. E mi spiego. Poichè questi diritti sono nati a cominciare dal 1° gennaio 1962, a quella data l'interessato al quale era chiesto il pagamento della tassa di esportazione poteva esercitare azione in giudizio dinanzi a un tribunale italiano denunciando la violazione da parte della nostra legge (dopo il regolamento comunitario) di una norma comunitaria; cioè il diritto al rimborso era esercitabile fin dal 1° gennaio 1962 da chi allora avesse pagato la tassa. Che cosa sarebbe accaduto? Se si fosse rivolto, come è avvenuto in tantissimi altri casi, al tribunale di Roma per chiedere il rimborso, il tribunale di Roma avrebbe potuto sospendere il procedimento e chiedere una pronuncia su questo punto alla Corte di giustizia della CEE; la quale si sarebbe pronunciata allora come ha fatto con la sentenza del '68 e quindi, attraverso il giudice ordinario, l'interessato avrebbe avuto il rimborso.

Infatti — ed è su questo punto che la mia opinione, e non soltanto la mia, ma la opinione dei nove decimi dei giuristi non coincide con quella dei nostri amici e colleghi degli stessi banchi nei quali sediamo — noi riteniamo, come ha detto anche il relatore, che la sentenza della Corte di giustizia della CEE, senza bisogno di una legge di adattamento da parte dello Stato italiano, sia immediatamente efficace, con effetto quindi dichiarativo (parlo a un consigliere di Stato che capisce queste cose meglio di me), insomma direttamente efficace nell'ordinamento che abbia violato la norma comunitaria.

In altri termini non ci sarebbe bisogno neanche di questa legge — io ritengo — perchè l'interessato che abbia pagato ad esempio nel 1967 la tassa all'esportazione possa rivendicarne il rimborso dinanzi a un tribunale ordinario. Ciò è già accaduto in altri campi non analoghi ma simili: per esempio, la Corte d'appello di Roma s'è già pronunciata nel 1966: c'è una sentenza che ha fatto storia. Anche la Cassazione di Bruxelles e per lo meno 10 sentenze della Corte di giustizia e di altri Paesi dell'area comunitaria hanno riconosciuto l'efficacia immediata con valore dichiarativo, in seno all'ordinamento del Paese interessato. Quindi questo diritto al rimborso, in forza della sentenza che lo riconosce fin dal 1° gennaio 1962, è maturato per tutti a cominciare dal 1° gennaio 1962 e la prescrizione, per chi ha pagato la tassa quel giorno, ha cominciato a decorrere da allora. Perciò, passati dieci anni da tal giorno, quel tale non ha più diritto a chiedere il rimborso. Lasciando la norma nella attuale formulazione facciamo, attraverso una legge, una donazione che non so quanto sia legittima. Se si trattasse di atto amministrativo, ce lo insegna il Sottosegretario, ci sarebbe addirittura eccesso di potere, ma di ciò non si può parlare trattandosi di un atto legislativo. Noi paghiamo un rimborso a una persona che ha già perduto per prescrizione il diritto al rimborso. Ricordo inoltre — e mi dispiace di dirlo perchè ho vissuto nella Corte costituzionale 12 anni — che la stessa cosa accade quando la sentenza della Corte costituzionale faccia nascere un diritto a favore d'una categoria di cittadini. Se questo diritto derivante dalla pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, che ha più forza di quella delle Comunità europee, per alcuni sia già prescritto, neanche la sentenza della Corte costituzionale può evitare la estinzione.

Quindi, parlando non da politico ma da giurista, secondo le cognizioni comuni, non avrei alcun dubbio che non si possa andare più in là dei dieci anni dal giorno in cui la tassa è stata pagata.

P R E S I D E N T E . Senatore Branca, mantiene quindi l'emendamento 3. 3 così come è formulato?

B R A N C A . Non vedo come lo si potrebbe formulare diversamente. Si potrebbero sostituire le parole: « non sia prescritto », con le altre: « non sia caduto in prescrizione ». Non può essere formulato che così, altrimenti non so che cosa ne possa venir fuori.

T E S A U R O . È inutile.

B R A N C A . Se un giurista come il senatore Tesauro dice che è inutile bisogna chiarire le cose. Non è affatto inutile. Infatti il decreto-legge dice: « È data facoltà agli aventi diritto di presentare apposita domanda ai competenti uffici d'esportazione per il rimborso delle somme versate allo Stato dal 1° gennaio 1962... ». Ora, se uno ha versato la somma il 1° gennaio 1962 non ha diritto al rimborso perchè sono passati dieci anni e sette mesi. È vero o no?

T E S A U R O . È vero.

B R A N C A . E allora bisogna dirlo, altrimenti gli attribuiamo il diritto al rimborso. Se siete tutti d'accordo è meglio parlare piuttosto che tacere. Mi scuso di avere parlato con troppo calore. Quindi insisto per la votazione dell'emendamento nella formulazione in cui è stato presentato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dai senatori Branca e Tullia Romagnoli Carettoni. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 4 sono stati presentati due identici emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

All'ultimo comma, sopprimere le seguenti parole: « e non rinunzi all'esportazione ».

4. 1 BRANCA, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

All'ultimo comma, sopprimere le seguenti parole: « e non rinunzi all'esportazione ».

4. 2 URBANI, PAPA, GERMANO, VERONESI, FERMARIELLO, PIOVANO, DEL PACE, BOLLINI

U R B A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U R B A N I . Onorevoli colleghi, mantengo l'emendamento anche se l'onorevole Sottosegretario implicitamente ha già cercato di convincerci della sua inopportunità, anzi del suo danno agli effetti della tutela del patrimonio artistico dagli assalti della speculazione dei mercanti d'arte. Spero di non provocare di nuovo la garbata protesta dell'onorevole Sottosegretario sostenendo che noi vogliamo proporre di eliminare la facoltà del mercante d'arte di rinunciare alla esportazione nel caso che il Ministro eserciti il diritto di prelazione, anche perchè riteniamo che questa norma sarebbe un elemento che tradurrebbe nei fatti l'affermazione, tante volte ripetuta non tanto dai rappresentanti del Governo ma certo dai colleghi della maggioranza, che questa legge mira a tutelare il patrimonio artistico e culturale del Paese.

Quando si chiede di esportare un bene culturale, significa che l'esportatore ha la volontà ed anche la concreta prospettiva di alienarlo come bene economico per un interesse di lucro, del resto, giustificato, senza più alcun interesse di carattere culturale o — come si dice — « spirituale », alla sua conservazione.

A questo punto lo Stato interviene per assicurare alla collettività quel bene che è considerato un valore culturale da conservare al patrimonio artistico. Ci sarebbe da notare che sarebbe bene che lo Stato si trovasse nelle condizioni (una volta dichiarato l'interesse culturale) di poterlo difendere attraverso il semplice divieto di esportazione. Ma il decreto legge che proponete fa sì che lo Stato tuteli tale diritto collettivo senza ledere il diritto del privato di scambiare la proprietà del bene; anzi a nostro parere questa legge tutela più nel giusto, tale diritto. Perchè il prezzo di acquisto, contrariamente a quello che prima ha affermato il relatore Limoni, non è stabilito dal ministro. La legge dice che il ministro « propone » la definizione del prezzo che poi è fissata da un arbitrato previsto dall'articolo 27 — se non sbaglio — della legge del 1939 e che certo, nel concreto svolgersi dei fatti, e al di là della stessa norma giuridica, favorirà l'interesse del privato assai più di quello dello Stato italiano. Infatti il prezzo a che livello sarà fissato? Non credo che sarà fissato, onorevole Sottosegretario, sulla base di una mediazione tra il prezzo richiesto dall'esportatore e quello offerto dal ministro, ma piuttosto tra il prezzo offerto dal ministro e il prezzo di mercato che sarà il nuovo mercato comunitario e che quindi non potrà non tendere a lievitare, questo sì, sotto la spinta (del resto ammessa da tutti) di acquisti molto più ampi di beni culturali e artistici nel nostro Paese da parte degli altri Paesi della Comunità.

Se si pensa ai mezzi irrisori che fin qui ha sempre avuto il Ministero — e che avrà anche in futuro se la maggioranza non cambierà orientamento su questo punto (e lo vedremo perchè vi è un altro emendamento che propone un aumento sia pure limitato degli stanziamenti) — si capisce facilmente che in questo arbitrato sarà quasi sempre o sempre il privato ad essere nei fatti sistematicamente avvantaggiato. E allora, a questo punto, che cosa può significare concedere all'esportatore la facoltà di ritirarsi? A me pare che formalmente, vorrei dire psicologicamente, questo può significare soltanto fedeltà (e spero che nessuno su questa affermazione se ne abbia a male) ad un atteggiamento di difesa esclusivistica dell'interesse privato, oppure (se vogliamo adoperare una espressione che non è mia ma della direzione generale degli archivi) « di malinteso scru-

polo privatistico », espressione che si riferisce proprio alla norma specifica di cui stiamo discutendo. Ma questo malinteso scrupolo privatistico è in stridente contrasto con il principio della tutela del patrimonio culturale del Paese. Nel concreto però non si tratta solo di questo, di un atteggiamento o di una propensione. In realtà la facoltà di ritirarsi concessa al mercante d'arte significa, a nostro avviso, concedere la possibilità concreta di eludere l'iniziativa del ministro nella speranza che questa nel futuro, una volta ritirato il bene, si scoraggi o sia distratta o incontri nuove difficoltà ad esempio a causa dell'esaurimento dei fondi; e quindi sia possibile ripresentare la domanda di esportazione — magari in un secondo tempo — senza più l'intervento dello Stato anche solo come compratore.

O peggio, questo diritto a ritirarsi concesso all'esportatore, significherà favorire la tentazione — uso questo eufemismo perchè invece si tratta di una pratica ben nota e diffusa — di esportare clandestinamente beni culturali.

Del resto voglio ricordare particolarmente all'onorevole Sottosegretario, per la parte politica — me lo permetta — che lei rappresenta, che nel decreto del 1913, quando cioè eravamo ancora nella tradizione egemonica dei liberali, c'era — lei lo sa senza dubbio meglio di me — una norma specifica che negava il diritto alla rinuncia da parte dell'esportatore una volta che l'iniziativa avesse provocato la contro-iniziativa del Governo.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ne ho già spiegata la ragione.

U R B A N I . Ma non mi ha convinto per le ragioni che ho detto prima. D'altra parte queste ragioni operavano anche nel 1913.

Ci pare quindi che anche questo emendamento che chiamerei migliorativo e che come tale presentiamo, metta ancora alla prova — mi si consenta di dirlo — la reale volontà della maggioranza di evitare il rischio di aprire con questa legge una breccia ancora più larga e facile all'esodo, speculativo o meno, dei beni culturali dal nostro Paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

L I M O N I , *relatore.* Sono contrario per le ragioni già esposte.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4. 1, presentato dai senatori Branca e Tullia Romagnoli Carettoni, identico all'emendamento 4. 2, presentato dal senatore Urbani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento da parte del relatore. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La disposizione di cui alla lettera *f*) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituita dalla seguente:

"*f*) non esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita la funzione di ufficio di esportazione. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, il Ministro dell'interno ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella richiesta stessa, le cose che presentino interesse documentale o archivistico. Ai fini dell'esercizio della predetta facoltà, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta autorizzazione di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso. Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal

Ministro e non rinunzi all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta da tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico " ».

5. 1

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Ho presentato questo emendamento per il fatto che l'articolo 5 riproduce sostanzialmente l'articolo 40 del decreto presidenziale 1409 del 1963. La novità consisterebbe esclusivamente nella lettera *f*) che è stata introdotta nel secondo comma dopo la lettera *e*), mentre tutto il resto dell'articolo rimane uguale all'articolo 40, dove si parla del diritto di prelazione.

Il relatore ritiene opportuno che sia meglio sottolineata tale lettera *f*) in un articolo a parte, stralciandola dall'articolo 38 del decreto-legge del Presidente della Repubblica che ho poc'anzi citato. In quel decreto si dice che i privati proprietari possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati di notevole valore o di notevole interesse storico hanno l'obbligo di conservare gli archivi e di permettere agli studiosi l'accesso; di comunicare l'eventuale deterioramento e di procedere al restauro e di non trasferire a titolo oneroso o gratuito la proprietà, il possesso o la detenzione degli archivi all'interno del Paese. La lettera *f*) stabilisce che non si debbono esportare dal territorio della Repubblica gli archivi o i singoli documenti senza la preventiva autorizzazione della competente sovrintendenza archivistica che esercita le funzioni di ufficio di esportazione.

Mi è sembrato opportuno invece che fosse meglio precisare non soltanto questo obbligo, ma anche la facoltà del ministro dell'interno di acquistare per il valore dichiarato nella richiesta stessa le cose che presentino interesse documentale o archivistico, che il ministro stabilisca il prezzo d'acquisto e che, qualora insorga contrasto fra l'esportatore e l'ufficio di esportazione, sia prevista — come è nell'articolo 37 della legge del 1939 — la possibilità di adire una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal ministro, l'altro dall'esportatore e il terzo dal presidente del tribunale competente per territorio, al fine di dirimere la contesa.

L'ultimo comma dell'articolo sostitutivo dice: « La disposizione di cui al precedente comma si applica a chiunque intenda esportare dal territorio della Repubblica archivi o singoli documenti anche se non dichiarati di notevole interesse storico ». Ciò al fine di una maggiore tutela. Infatti, come ho ricordato poco fa, l'articolo 38 al primo comma dice che i privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti hanno l'obbligo di non esportare quando le cose in loro possesso siano dichiarate di notevole interesse storico. Noi riteniamo invece che l'esportazione debba essere limitata o preclusa anche nei casi in cui l'interesse storico non sia dichiarato notevole e proponiamo che anche in questo caso sia data al ministro la facoltà prevista nel primo comma.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Dante Rossi è stato presentato un emendamento (6. 1) tendente a sopprimere l'articolo 6.

ROSSI DANTE. Onorevole Presidente, avendo l'Assemblea respinto l'emendamento 3. 1 all'articolo 3, ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Dante Rossi è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 7. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Restano ferme le altre norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, del Regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 14 gennaio 1972, ed ogni altra disposizione in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico ».

7. 1

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, l'emendamento non richiede illustrazione poichè richiama semplicemente al decreto presidenziale sul decentramento alle regioni.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

LIMONI, *relatore*. L'emendamento in sostanza non fa che ripetere il primo comma dell'articolo, inserendo però, come ha osservato il presentatore, un riferimento alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 1972 che riguarda le competenze delle regioni. Mi pare pertanto che l'emendamento stesso possa essere accettato.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

VALITUTTI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7. 1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Sull'articolo 8 sono stati presentati due emendamenti sostitutivi. Se ne dia lettura.

FILETTI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in 20 milioni per la prevista minore entrata e in lire 300 milioni per l'aumento dell'onere previsto per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 4, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

8. 1 PAPA, GERMANO, PIOVANO, VERONESI, FERMARIELLO, URBANI, DEL PACE, BOLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto nell'esercizio 1972, valutato in lire 20 milioni per la prevista minore entrata ed in lire 300 milioni per i rimborsi delle tasse di esportazione di cui al precedente articolo 3, si provvede, quanto a lire 120 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il predetto esercizio finanziario e, quanto a lire 200 milioni, mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

8. 2 LIMONI, *relatore*

P R E S I D E N T E . L'emendamento 8. 1 è precluso.

L I M O N I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 8. 2 intende anzitutto sostituire alle parole iniziali: « Alla spesa », le parole: « All'onere », perchè pare più appropriato non parlare di spesa quando si parla poi, almeno in parte, di prevista minore entrata. L'emendamento tende poi ad attribuire il prelevamento di parte della spesa nella misura di 120 milioni anzichè al capitolo 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, cioè quello che prevede le spese per i musei, al capitolo 5061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, cioè quello che prevede gli acquisti di materiale artistico. In ciò si riassume sostanzialmente l'emendamento.

Come già dicemmo nell'introduzione a questo dibattito, sarebbe stato augurabile che noi avessimo potuto trovare un'altra forma di finanziamento che non toccasse i capitoli di spesa del bilancio del Ministero della pubblica istruzione; ma, non essendo ciò stato possibile, mi pare che il rimedio cui si ricorre possa essere approvato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere all'emendamento in esame.

V A L I T U T T I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8. 2, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico.

S T I R A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S T I R A T I . Desidero fare una breve dichiarazione di voto a nome del Gruppo socialista. Il nostro Gruppo darà voto favorevole al provvedimento, con qualche esitazione, certo senza alcuno entusiasmo; ma daremo voto favorevole.

Tale consenso è dovuto non solo ad un motivo di coerenza con l'atteggiamento assunto dal nostro Gruppo sul disegno di legge numero 1366 votato da questa Assemblea il 15 novembre 1971; ma è anche dovuto alla incresciosa situazione in cui si è venuta a trovare l'Italia a seguito della nota sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia della Comunità europea; giacchè, per parte nostra, non desideriamo affatto che l'Italia reciti ancora una volta la parte deplorevolissima di Paese inadempiente nei confronti degli obblighi internazionali liberamente assunti. Anzi non esitiamo a dire con estrema franchezza che in quest'Aula avremmo preferito ascoltare, in luogo di dottissime e sottilissime disquisizioni giuridiche, parole semplici, chiare, ferme; quelle di un ramo del Parlamento italiano che accetta le regole del gioco e dice semplicemente: *pacta sunt servanda*, cioè i patti si devono rispettare; *ubi commoda ibi et incommoda*. Questo solo, a mio parere, avrebbe dovuto dire il Parlamento italiano, comunque si voglia giudicare la sentenza della Corte di giustizia.

D'altra parte vorrei modestamente, da inesperto di cose giuridiche, osservare che noi abbiamo sentito in quest'Aula critiche seve-

re alla sentenza della Corte di giustizia quando, a mio giudizio, la sentenza non ha che questo significato. Non dice all'Italia: tu devi aprire lo scrigno dei tuoi tesori artistici e perciò devi abolire la tassa, ma dice, a mio parere, ben altra cosa: tutela pure il tuo patrimonio artistico, ma non con il mezzo della tassa.

Ma la lealtà nei confronti della Comunità europea e l'urgenza di adeguarci alle disposizioni della Corte non possono farci trascurare il secondo aspetto del disposto legislativo al nostro esame che, come hanno avvertito anche molti colleghi di ogni parte politica e in Commissione ed in Aula, non sembra corrispondere pienamente allo scopo della più rigorosa salvaguardia del nostro patrimonio artistico, storico, archivistico, culturale. Non che le misure previste non siano più valide ed efficaci di quelle della legislazione vigente; sono senz'altro migliorative, ma ancora largamente insufficienti ed inadeguate, anche se apprezziamo lo sforzo compiuto in questa sede in occasione del dibattito sul disegno di legge già ricordato 1366 e nell'odierna discussione.

Il testo legislativo si presenta limitato, lacunoso relativamente a tutta la vasta problematica che la materia comporta e che è stata messa in luce dalle Commissioni di indagine Franceschini e Papaldo. In particolare è difficile pensare che, senza almeno un sensibile potenziamento degli organi statali preposti, sia attuabile in misura soddisfacente la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale.

Non si può insomma riguardare questo provvedimento come uno strumento adeguato alle necessità, come una disciplina organica per la protezione dei nostri beni culturali. Siamo dunque anche noi in attesa ansiosa di una legislazione generale sulla tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio artistico e storico. Al momento peraltro ci sembra necessario ed opportuno dare il nostro consenso ad un provvedimento che, mentre dispone l'adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia, contempla norme certamente più valide ed efficaci di quelle vigenti e costituisce per ciò stesso un passo in avanti nella disciplina di così importante e delicata materia. (*Applausi dalla sinistra*).

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P I O V A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Signor Presidente, dichiariamo senza nessuna esitazione e in piena coscienza il nostro voto contrario a questo disegno di legge. Se avessimo avuto delle perplessità iniziali, esse sono state fugate dal modo in cui sono state trattate le nostre proposte tendenti a creare per la difesa dei nostri beni culturali uno strumento più efficiente.

Votiamo quindi contro questo decreto per una serie di considerazioni. La prima è che non possiamo in alcun modo riconoscere motivi di particolare urgenza dopo dieci anni che il problema si trova all'esame del Parlamento, dopo che si sono succedute commissioni su commissioni ad elaborare studi, proposte e suggerimenti che praticamente sono caduti sempre nel vuoto.

Cade, con questo strumento oggi approvato dal Parlamento, l'ultimo debole argine alla fuga dei nostri beni culturali verso l'estero. C'è una liberalizzazione completa dell'esportazione non solo verso i Paesi della Comunità europea, ma verso tutto il mondo.

Scrive un gruppo che esprime le opinioni di esperti in materia, il gruppo degli amici dei « Dialoghi di archeologia »: « Le norme sono tali da rendere inoperante in futuro qualsiasi legge di tutela e portano alla legittimazione di quello che fino ad ora è stato un traffico clandestino ».

Per non sembrare fazioso, mi esprimerò con le parole di questo Gruppo, le cui opinioni coincidono perfettamente con le nostre: « Ci rendiamo conto che il Governo italiano ha agito sotto le pressioni non disinteressate » e sottolineo questa espressione « della Comunità europea che si giova di una specifica sentenza della corte dell'Aja. Tuttavia denunciamo le gravi responsabilità delle forze politiche al potere, che non si sono opposte con doverosa fermezza alla discutibile sentenza e che non hanno saputo o voluto predisporre gli strumenti legislativi atti ad arginare il progressivo smembramento del nostro patrimonio storico, archeologico ed artistico. Questo primo atto concreto del nuovo Governo, che ha un peso ben maggiore che non le generiche formulazioni dei discorsi ufficiali, ci permette di intravvedere con sgomento il futuro dei nostri beni culturali nella prospettiva dell'attuale operazione centrista ».

È uno sgomento anche nostro, onorevoli colleghi, sulla scorta di quello che abbiamo visto verificarsi in quest'Aula.

Praticamente ad uscire vincitrice dal nostro dibattito è la forza dei mercanti d'arte. Costoro sono riusciti ad ottenere tutto quello che volevano. Il Governo ora è debole e disarmato di fronte alle loro pressioni. Perfino nei provvedimenti di carattere finanziario abbiamo visto respingere la nostra proposta di dedicare le somme disponibili, comunque reperite, all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, mentre si è voluto tener fermo il principio del rimborso ai mercanti anche quando ciò è riconosciuto manifestamente iniquo perchè i mercanti si sono già ampiamente rivalsi alle spalle dei loro clienti!

Anche il fatto che sia stato precluso l'articolo 8, che in sostanza proponeva di addossare le spese per la prelazione al capitolo 3523 del Ministero del tesoro, che è un fondo per oneri che si verificano nel corso dell'esercizio finanziario, e si sia preferito invece addossare la spesa al capitolo 5061 dello stato di previsione della pubblica istruzione, che riguarda appunto, guarda caso, spese per acquisti per l'esercizio del diritto di prelazione, il fatto cioè che si tolga alla spesa per l'esercizio del diritto di prelazione per dare alla spesa del rimborso, è significativo di tutto un orientamento.

Il sottosegretario Valitutti ha espresso il suo personale impegno alla difesa del patrimonio artistico nazionale: e come uomo pensiamo che sia credibile. Non lo è, a nostro modesto giudizio, come voce di un governo. Se questo Governo avesse voluto davvero tagliare il nodo alla radice avrebbe potuto affrontare e accettare il dibattito sul punto politico che noi avevamo segnalato, che significava cioè trasformare questo aborto di strumento legislativo in un provvedimento serio ed efficace che avesse l'impegno specifico di una legge generale di salvaguardia.

Solo così si potrebbe veramente affrontare il problema. Il fatto che una legge come quella da noi auspicata non si voglia realizzare adesso può essere spiegabile per ragioni tecniche; ma il fatto che non si voglia nemmeno codificare un impegno a farlo in un prossimo futuro, questo è un fatto politico e non tecnico. E di questo fatto politico la maggioranza sarà tenuta a rispondere.

Diceva il collega Valitutti — e io gli credo — di poter assicurare che gli italiani si considerano non proprietari, ma depositari e responsabili della gestione di un patrimonio che appartiene a tutto il mondo. Lo ha detto con sincerità e con toni quasi lirici. Io sono altrettanto sincero quando gli dico che è vero, il patrimonio appartiene a tutto il mondo. Ma tutto il mondo se lo sta portando a casa per la via che gli torna più comoda, con l'assenza, per non dire la connivenza, di chi dovrebbe invece opporsi.

Questo è per noi il risultato politico dell'odierno dibattito; questa è la ragione per cui, senza esitazioni, collega Stirati, noi votiamo contro questo disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

D I N A R O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel nostro intervento di ieri abbiamo già chiarito il punto di vi-

sta del nostro Gruppo politico in ordine al decreto-legge in conversione. Abbiamo convenuto che il provvedimento, relativamente alle parti riguardanti la regolamentazione dell'invio all'estero di opere d'arte o di interesse artistico, storico e culturale e l'adempimento ineludibile richiesto all'Italia dalla CEE, ha una sua giustificazione. Abbiamo manifestato e manifestiamo però la nostra contrarietà al provvedimento per una serie di motivi che sintetizziamo:

1) il ricorso da parte del Governo alla forma del decreto-legge per la quale mancano, a nostro avviso, i presupposti costituzionali di straordinarietà e urgenza che dovrebbero giustificarlo;

2) la preoccupazione del nostro Gruppo per l'articolo 2, con il quale si delega al Ministro della pubblica istruzione una potestà normativa generale, in una materia delicatissima qual è quella dell'esclusione o meno dall'esportazione di determinate categorie di beni culturali. Vorremmo proprio sbagliarci, ma, anche alla luce delle varie e molteplici esperienze passate, non sappiamo fino a qual punto il Ministro possa oggi resistere alle prevedibili pressioni di settore cui si è da molte parti qui accennato;

3) la copertura prevista per la spesa relativa ai rimborsi dal 1° gennaio 1962, che si fa gravare pur sempre, anche con l'emendamento 8. 2 presentato dall'onorevole relatore e testè approvato, sulle disponibilità già tanto esigue dell'amministrazione delle arti.

Sono questi in sostanza i motivi delle nostre perplessità, che ci inducono a dichiarare il nostro voto contrario al provvedimento. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, con le modifiche apportatevi, avvertendo che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, concernente nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Modificazioni alle norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta » (162)

Approvazione col seguente titolo:

« Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972 »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme per le elezioni politiche nella Valle d'Aosta ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lanfrè. Ne ha facoltà.

L A N F R È . Onorevoli colleghi, come parmi sia stato fatto rilevare nella sua relazione scritta anche dall'onorevole relatore, notevoli perplessità sono sorte all'atto della presentazione in Commissione del disegno di legge di cui trattasi, non certo sulla necessità di indire immediatamente nuove elezioni dato il doloroso incidente occorso, bensì al fine di evitare i palesi inconvenienti che da tale doloroso incidente sono stati evidenziati.

La discussione ha fatto tuttavia sorgere notevoli dubbi non tanto sulla costituzionalità del progetto Terracini bensì proprio sulla legge elettorale che reca la rielezione in Valle d'Aosta, in ispecie con riferimento alle elezioni per la Camera dei deputati.

Il sistema, invero, pone quegli elettori in una situazione di disparità svantaggiosa rispetto ai cittadini che votano in altre circoscrizioni. Il voto di costoro, infatti, è comunque utilizzato in quanto concorre per l'attribuzione dei seggi del collegio unico nazionale, mentre i voti espressi dagli elettori

della Valle d'Aosta per i gruppi politici che risultano di minoranza vanno completamente dispersi. Nè si dica, come è stato detto nella relazione del senatore Treu, che l'eventuale utilizzazione dei resti in sede nazionale potrebbe determinare la mancata rappresentanza della Valle d'Aosta alla Camera. Sarebbe sufficiente, a nostro avviso, attribuire in ogni caso quel seggio alla lista di maggioranza e fare contemporaneamente sì che i voti raccolti dalle altre liste possano essere utilizzati in sede nazionale.

Le perplessità, se non andiamo errati, sono state riconosciute in Commissione non prive di fondamento dallo stesso onorevole relatore e dallo stesso rappresentante del Governo, il quale ha dato affidamento che l'intera materia verrà posta nuovamente allo studio in quanto tende ad una soluzione diversa da quella sinora adottata.

Nella fiduciosa aspettativa che l'affidamento dato non verrà eluso, il nostro Gruppo darà al provvedimento in esame voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dante Rossi. Non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato a prendere la parola.

È iscritto a parlare il senatore Bermani. Ne ha facoltà.

B E R M A N I . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve poichè, per quanto riguarda i precedenti del disegno di legge n. 162 che il relatore collega Treu ci invita ad approvare, egli ha già fatto nella sua relazione l'elenco e il commento dei disegni di legge precedenti e che non hanno mai potuto percorrere completamente il loro *iter*.

Per quanto riguarda poi il testo del disegno di legge così come modificato in Commissione, si tratta di un testo che, come si evince dall'articolo 1 nonchè dal titolo modificato dello stesso disegno di legge, mira soltanto a ricoprire i seggi di deputati e di senatori nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti « nelle elezioni del 7 maggio 1972 » in conseguenza della morte dei candidati presentati; disegno di legge quindi limitato a questo specifico caso del 1972 e non tendente a risolvere il problema in linea generale, una soluzione insomma contingente e di carattere pratico per risolvere il problema elettorale sorto in Valle d'Aosta in seguito alla tragica morte dei candidati Ollietti e Marcoz avvenuta il 24 aprile 1972, cioè poco prima delle elezioni del 7 maggio scorso.

Poste così le cose, come giustamente le ha poste la 1ª Commissione del Senato (per superare, ripeto, la difficoltà sorta), non v'è che da consentire, tanto più che la soluzione fu votata all'unanimità nella Commissione stessa. Si sono superati in tal modo, se pure momentaneamente, anche diversi ostacoli come quello derivante dal fatto che il Governo nell'approntare il suo disegno di legge non aveva ascoltato — come invece è prescritto — gli argomenti della Regione o come quello del mancato arrivo al Senato di una proposta di legge elettorale della Giunta regionale, votata all'unanimità dai rappresentanti dei partiti: proposta che è ora qui pervenuta e che è stata anche ufficialmente annunciata in Aula ieri.

Si superò anche così un terzo ostacolo non di carattere formale (come giustamente ha sottolineato il Presidente della 1ª Commissione) ma che rientra nel campo dell'opportunità, oltre che della cortesia, ed è l'ostacolo derivante dal fatto che la Commissione aveva sospeso i suoi lavori in attesa dell'arrivo di un rappresentante della Regione, messosi in viaggio per essere ascoltato, senza però che la Commissione lo potesse sentire perchè ci fu un ritardo dell'aereo. (In effetti il rappresentante della Valle d'Aosta giunse a Roma soltanto alle ore 20,30, cioè quando la Commissione aveva già deciso sul disegno di legge).

Ma se l'espediente della modifica apportata al disegno di legge n. 162 serve a far attuare prontamente le elezioni suppletive in Valle d'Aosta, necessarie per risolvere il caso derivante dalla morte e dalla conseguente mancanza del deputato e del senatore della Valle (che non è giusto sia a lungo privata della sua rappresentanza al Parlamento), non risolve però il problema gene-

rale delle elezioni politiche della Valle d'Aosta, problema che è invece urgente affrontare e risolvere finalmente. Dico « finalmente », a buon diritto credo, dato che è esattamente dal 1964 — ormai, quindi circa da nove anni — che il problema è sul tappeto senza definirsi. È infatti del 27 ottobre 1964 un disegno di legge del senatore Chabod regolante — è vero — l'elezione in generale del Senato e non specificatamente le elezioni della Valle d'Aosta, ma tendente con ciò a risolvere proprio anche il problema delle elezioni senatoriali della Valle d'Aosta. Poi seguirono tutti i disegni di legge che il senatore Treu ha tanto scrupolosamente elencato nella sua relazione: quello dell'11 maggio 1966, sempre del senatore Chabod, concernente questa volta soltanto le elezioni suppletive per il Senato e la Camera nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, disegno di legge costituzionale; quello del 19 luglio 1966 del Ministro dell'interno onorevole Taviani, disegno di legge pure costituzionale; quello dei deputati Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Lami e Sanna presentato invece alla Camera il 14 luglio 1966 come disegno di legge ordinario. Vi fu infine anche un disegno di legge costituzionale che (faccio ammenda se sbaglio) il collega Treu mi pare abbia omesso di elencare nella sua relazione e fu quello presentato proprio il 27 aprile 1971 dal senatore Berthet il quale doveva poi morire lasciando in noi il ricordo di quella sua figura, un po' ottocentesca, con quel pizzetto bianco e la cravatta svolazzante, una figura tanto simpatica e cara a tutti.

I disegni di legge presentati al Senato ebbero in genere interrotto il loro corso in Commissione. Non così avvenne però per i disegni costituzionali nn. 1644 e 1792. Davanti alla 1ª Commissione del Senato essi vennero riuniti e approvati. La Commissione fu infatti di unanime avviso che le speciali disposizioni riguardanti il collegio uninominale della Valle d'Aosta dovessero formare oggetto di legge costituzionale e presentò un progetto formato da un articolo unico che seguiva nelle linee fondamentali i disegni di legge nn. 1664 e 1792. Fu precisato dal relatore che si era ritenuto di seguire la strada del disegno di legge costituzionale per il fatto che l'articolo 87 della Costituzione non prevede tra i poteri del Presidente della Repubblica quello della indizione di elezioni che non siano quelle delle nuove Camere.

Il disegno di legge fu poi approvato in Aula. Quindi il Senato — nel 1966 — decise per il disegno di legge costituzionale.

A Montecitorio invece le cose andarono esattamente al contrario. La Camera accantonò il disegno di legge costituzionale pervenuto dal Senato, ritenendo non necessaria la procedura costituzionale, e approvò il disegno di legge ordinaria dell'onorevole Luzzatto. Senato e Camera hanno così approvato due leggi basate su tesi contrarie. A favore della tesi che solo una legge costituzionale possa colmare la lacuna esistente nel nostro sistema elettorale in relazione alle elezioni suppletive nel collegio uninominale della Valle d'Aosta, è stato osservato dal Senato che la Costituzione, nel precisare le attribuzioni del Capo dello Stato, menziona il potere di scioglimento delle Camere (articolo 88), quello di convocare i comizi per le elezioni delle nuove Camere, quello di fissare la prima riunione delle stesse (articolo 87), ma non parla affatto del potere di indire le elezioni suppletive nel corso della legislatura.

Alla Camera i sostenitori della tesi contraria eccepirono invece che la materia delle elezioni suppletive rientrava in quella più generale riguardante la scelta dei sistemi elettorali, delle procedure da seguire per la presentazione delle liste dei candidati eccetera: materia appartenente alla legislazione ordinaria.

D'altra parte, si disse ancora, l'articolo 56 della Costituzione prevede solo che la Camera dei deputati venga eletta a suffragio universale e diretto, rimettendo al legislatore ordinario la scelta del sistema elettorale e la sua concreta attuazione. Osservarono infine i deputati che il potere di indire elezioni suppletive non è che una manifestazione specifica delle attribuzioni generali dell'Esecutivo per quanto concerne l'organizzazione dello Stato, cosa che non può quindi essere considerata alla stessa stregua delle attribuzioni del Capo dello Stato previste dagli articoli 87 e 88 della Costituzione.

Le tesi della costituzionalità o meno della materia sono tornate naturalmente in evidenza anche attualmente nella discussione dei disegni di legge 116 e 162, avanti alla 1ª Commissione, con l'aggiunta delle questioni poste dal senatore Germanò, da me e da altri ancora, circa il mancato ascolto dei rappresentanti della Regione da parte del Governo e l'opportunità di ascoltare in Commissione questi rappresentanti, esaminando altresì la proposta di iniziativa regionale approvata il 14 luglio 1972 (per altro ancora non ufficialmente pervenuta al Senato, per cui si chiedeva la sospensione dei lavori). Tutto ciò è stato, come ho già detto, superato per il momento con la modifica apportata al disegno di legge 162 ora sottoposto alla nostra votazione. Sottolineo però le parole « superato per il momento », perchè dovranno essere ripresi urgentemente in Commissione (attraverso lo studio da farsi da parte di un comitato ristretto, di cui si è anche già parlato) tutti i problemi generali e particolari sorti dalla discussione delle leggi 116 e 162 e comunque ad esse attinenti, con l'esame anche della proposta di legge della Giunta regionale ora pervenuta al Senato e che è stata, ripeto, approvata da tutti i partiti in sede regionale.

Il senatore Bartolomei ha dichiarato in Commissione la piena disponibilità del Gruppo della democrazia cristiana ad ascoltare e tener conto in via politica delle osservazioni della Regione, fermo restando il principio del pieno rispetto dell'autonomia di decisione del Parlamento nazionale. Prendo atto con soddisfazione di questa dichiarazione, aggiungendo però che questo deve avvenire prontamente e senza remore, perchè se si agisse altrimenti veramente si concreterebbe ancora una volta a proposito di questo disgraziato caso elettorale della Valle d'Aosta il vecchio proverbio « campa cavallo che l'erba cresce ». I problemi da risolvere hanno atteso nel nostro caso ormai troppo tempo, e non è più lecito perderne inutilmente dell'altro se non pagando lo scotto di essere tacciati di comportamento ingiusto nei confronti della Valle d'Aosta.

Per tale motivo ho firmato l'ordine del giorno che è stato presentato al Senato con il quale si impegna il Governo a predisporre di urgenza un disegno di legge che elimini le grandi manchevolezze di cui ho parlato, realizzi anche per la Valle d'Aosta l'adozione del sistema proporzionale e consenta su tali basi che le elezioni suppletive si svolgano al più presto. Le vigenti norme elettorali sottraggono la Regione valdostana al sistema proporzionale per la Camera, stabiliscono a priori l'attribuzione di un solo deputato indipendentemente dal numero degli abitanti e impediscono il conteggio dei resti nel collegio unico nazionale, rendendo in tal modo non utilizzabile una gran parte dei voti espressi dagli elettori valdostani. Sono cose veramente ingiuste che devono essere corrette urgentemente. Ma penso che altri ritorneranno sull'argomento dell'ordine del giorno.

Da parte mia, fatte queste precisazioni che i socialisti ritengono di importanza basilare, non mi resta che annunciare a nome del Gruppo socialista il voto favorevole al disegno di legge, esclusivamente perchè esso serva a far cessare al più presto la carenza di rappresentanza della Valle d'Aosta nel Parlamento. Diamo però questo voto favorevole insistendo, ripeto, perchè si provveda al più presto a definire il problema delle manchevolezze della legge elettorale della Valle d'Aosta. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pecchioli, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lei presentato insieme ad altri senatori.

Si dia lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , *Segretario*:

Il Senato,

rilevate le gravi insufficienze delle norme vigenti per le elezioni politiche nella Regione autonoma della Valle d'Aosta;

considerato che tali norme non consentono la surroga dei candidati o degli eletti con la conseguenza, già realizzatasi nel corso della IV, V e VI legislatura, che la Valle d'Aosta viene privata della propria rappresentanza nel Parlamento nazionale

proponendo in tal modo anche delicate questioni di natura costituzionale;

tenendo presente che in contraddizione con quanto stabilito dalla Costituzione (articoli 56 e 57) e dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta che è legge costituzionale (articolo 47), le norme elettorali vigenti sottraggono la Regione valdostana al sistema proporzionale per la Camera, stabiliscono *a priori* l'attribuzione di un solo deputato indipendentemente dal numero degli abitanti, e impediscono il conteggio dei resti nel Collegio unico nazionale rendendo in tal modo non utilizzabili una gran parte dei voti espressi dagli elettori valdostani,

impegna il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge che elimini tali gravi manchevolezze, realizzi anche per la Valle d'Aosta l'adozione del sistema proporzionale, e consenta che su tali basi le elezioni suppletive si svolgano al più presto.

1. PECCHIOLI, BERMANI, GERMANO, BRANCA, MAFFIOLETTI

P R E S I D E N T E . Il senatore Pecchioli ha facoltà di parlare.

P E C C H I O L I . Non ho esitazione, signor Presidente e onorevoli colleghi, a prendere atto che la 1ª Commissione ha modificato profondamente il testo originario presentato dal Governo, un testo che a parer nostro — l'abbiamo detto anche in sede di Commissione — tendeva a perpetuare all'infinito una legge elettorale per la Valle d'Aosta che abbiamo più di un motivo per giudicare iniqua. Il progetto che oggi siamo chiamati ad esaminare e che il relatore ci ha presentato a nome della Commissione, pur conservando tutti i contenuti del vecchio sistema elettorale, limita però l'adozione di tale sistema soltanto alle elezioni suppletive per dare alla Regione valdostana la rappresentanza parlamentare che è stata impedita dalla tragica scomparsa di due candidati risultati poi eletti.

Desidero dire subito, signor Presidente, che probabilmente qualcuno si dichiarerà già soddisfatto di questo piccolo passo avanti, di questa lieve modifica del progetto originario del Governo, però noi non siamo affatto soddisfatti e giudichiamo del tutto insufficiente l'avere limitato l'impiego delle vecchie norme solo per le elezioni suppletive, con un generico impegno a riprendere poi in esame tutta la materia non si sa bene quando.

Dicevo che noi abbiamo più di un motivo per giudicare inique le leggi elettorali vigenti per la Valle d'Aosta. Voglio, però, premettere alla spiegazione di questo concetto che anche sull'auspicio formulato in Commissione, che tutta la materia sia più avanti riesaminata, nutriamo dei dubbi fondati, anche perchè ci è parso di capire che il Governo e la maggioranza avrebbero intenzione di coinvolgere la questione delle norme elettorali per la Valle d'Aosta nel quadro di più generali revisioni del sistema elettorale italiano. In ogni caso però — ed ecco un primo limite della posizione che ci viene presentata dal relatore — fino allo scadere dell'attuale legislatura sarà fatto valere il vecchio sistema, È un sistema che riteniamo ingiusto, e tale lo ritengono anche altre forze politiche e, non lo si dimentichi, anche il Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è nostra convinzione invece che sia possibile andare subito alle elezioni suppletive, ma sulla base di norme profondamente riformate, sulla base cioè di una nuova legge che superi le vecchie ingiustizie. Il Governo non vuole fare tutto ciò e la maggioranza si presenta con le vecchie norme elettorali.

Già il senatore Bermani ha ricordato che la maggioranza della Commissione si è opposta alla proposta delle opposizioni di sinistra di sentire il presidente della Regione su una materia tanto delicata; ebbene, anche in questo episodio non ci si accusi di esagerare se ravvisiamo qualcosa di molto preoccupante, cioè una nuova manifestazione di un atteggiamento politico complessivo del Governo e della maggioranza di diffidenza verso le regioni, di non riguardo e anche di malcelato fastidio nei confronti dell'ordinamento regionale.

Vi è ancora qualche cosa di più che voglio sottolineare. Nel rifiuto di adottare il sistema proporzionale anche per la Valle d'Aosta e nel contemporaneo generico intendimento

di cui parlavo prima di rivedere tutte le norme elettorali nazionali, vediamo il riaffacciarsi di una pericolosa, antica tentazione della Democrazia cristiana, almeno delle sue componenti più conservatrici, e delle destre, quella cioè di tendere ad una limitazione complessiva del sistema proporzionale. Un dubbio di questo genere non è in alcun modo infondato. Non lo è perchè ci sono dei precedenti gravissimi nella storia di questo dopoguerra, come ad esempio la legge truffa del 1953, e poi anche perchè esistono delle dichiarazioni molto preoccupanti di autorevoli esponenti della Democrazia cristiana fatte recentemente, come quella dell'onorevole Piccoli durante la campagna elettorale che preannunziava una iniziativa del suo partito tendente appunto a modificare il sistema elettorale proporzionale.

Per quali ragioni giudichiamo le attuali norme elettorali per la Valle d'Aosta ingiuste, lesive dei diritti di quella Regione? In primo luogo — il fatto è a conoscenza di tutti — perchè esse non riescono ad impedire che per lunghi periodi quella Regione autonoma sia privata dei propri rappresentanti nel Parlamento nazionale. Questo è successo tra il 1966 e il 1968 alla Camera, dal novembre 1971 al Senato e dal 7 di maggio sino a quando non si terranno le elezioni suppletive in entrambi i rami del Parlamento. Se voi, onorevoli colleghi, fate i conti, vedrete che negli ultimi sei anni, durante la quarta, la quinta ed in questo avvio di sesta legislatura, per ben tre anni la Valle d'Aosta non ha avuto la rappresentanza parlamentare o l'ha avuta solo in uno dei rami del Parlamento. Questo ha voluto dire l'assenza dei rappresentanti valdostani in battaglie parlamentari nazionali molto impegnative anche attinenti in modo diretto agli interessi della Valle.

Non si dimentichi che a seguito dell'assenza del senatore valdostano l'elezione del Presidente della Repubblica è avvenuta in un Parlamento che non era costituzionalmente nel suo *plenum*. Anche in questi primi mesi di vita della sesta legislatura l'assenza dei parlamentari della Valle d'Aosta fa mancare il *quorum* stabilito dalla Costituzione. E tutto questo è avvenuto perchè le attuali norme elettorali, quelle che volete mantenere per le elezioni suppletive, non ammettono la surroga di altri candidati agli eletti il cui posto si renda vacante per cause o anteriori o sopravvenute alle elezioni. Questa è la prima ragione che ci porta a giudicare le norme vigenti per la Valle d'Aosta ingiuste e da riformare profondamente.

Vi è poi una seconda caratteristica di iniquità data dal fatto che l'articolo 92 della legge 30 marzo 1957 dispone che la Valle d'Aosta ha diritto a un solo deputato eletto con il sistema uninominale, il che non solo impedisce la surroga di cui parlavo prima, non solo stabilisce, a priori e indipendentemente dal numero degli abitanti, il numero dei deputati, ma impedisce anche che i resti possano venire utilizzati nel collegio unico nazionale. Il che determina che una gran parte dei voti espressi dai valdostani vanno dispersi, sono sprecati. Oltre la metà degli elettori di quella Regione esprimono voti che in nessun modo vengono conteggiati per la composizione del Parlamento nazionale. Si tratta di un'anomalia molto grave che distingue in negativo la situazione valdostana e che attenta ai diritti di rappresentanza politica della Valle d'Aosta discriminandola rispetto a tutto il resto del Paese.

Infine vi è un terzo motivo di ingiustizia che va eliminato. Esso consiste nel fatto che le norme elettorali vigenti in Valle costringono le forze politiche valdostane a presentarsi agli elettori schierati in raggruppamenti elettorali, in fronti contrapposti, il che ha come conseguenza un'alterazione complessiva di quella articolazione delle forze politiche italiane che, a nostro avviso, costituisce un fondamento positivo e una valida garanzia della democrazia del nostro Paese. Le attuali norme elettorali per la Valle d'Aosta costringono invece a schieramenti che impediscono agli elettori di quella regione scelte pienamente corrispondenti alla propria volontà. E poi i nostri avversari accusano noi comunisti di « tentazioni frontiste » o di tendere al « bipartitismo ».

Queste ci paiono le ragioni fondamentali per cui le norme elettorali vigenti in Valle devono essere riformate. Una riforma quale noi proponiamo consentirebbe tra l'altro di adeguare finalmente le norme elettorali allo spi-

rito della Carta costituzionale e dello Statuto regionale che, come sapete, dal 26 febbraio 1948 è legge della Repubblica. Dico questo perchè le attuali norme sono in contrasto sia con la Costituzione che con lo statuto regionale: infatti gli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi per le elezioni alla Camera stabiliscono un sistema uninominale e non danno facoltà nè di subentro nè di conteggio dei resti, mentre l'articolo 47 dello statuto della Valle d'Aosta prescrive che, agli effetti delle elezioni per la Camera e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale.

La riforma da noi proposta, attraverso il nostro progetto di legge, tende a creare questa coerenza, questa aderenza tra le norme elettorali, la Carta costituzionale e lo Statuto regionale, un'aderenza che oggi non esiste, che viene anzi violata da una disciplina che è contenuta in leggi ordinarie: da qui l'esigenza di valutare con grande attenzione le nostre proposte, sgombrando subito il terreno da un'obiezione che da qualche parte è stata fatta e che, a parer nostro, è inconsistente, l'obiezione cioè che nel nostro provvedimento si potessero intravvedere dubbi di costituzionalità. Nulla di tutto questo. Proponiamo la riforma di leggi ordinarie e riteniamo che la riforma di leggi ordinarie debba farsi con legge ordinaria.

Voi conoscete, onorevoli colleghi, i capisaldi del nostro disegno di legge. Sono fondamentalmente due: il primo riguarda la presentazione non di un solo candidato per la Camera, bensì di una lista, con possibilità per ogni elettore di esprimere due preferenze; il secondo riguarda la designazione per il Senato di un secondo candidato che subentri di diritto, come candidato o come eletto, nel caso in cui il posto del primo candidato venisse meno per cause anteriori o sopravvenute all'elezione.

Come si vede, si tratta di modifiche delle leggi 30 marzo 1957 e 6 febbraio 1948, che possono senza alcuna difficoltà essere realizzate con leggi ordinarie. Riteniamo che per fare queste modifiche relativamente alla Valle d'Aosta non si debba contestualmente affrontare tutta la materia più generale di una riforma delle norme elettorali nazionali.

Non dobbiamo, onorevoli colleghi, dimenticare la specificità della Valle d'Aosta, le motivazioni storiche e politiche che hanno portato i legislatori nell'immediato dopoguerra a riconoscere a quella Regione carattere di Regione autonoma con Statuto speciale. Si è trattato, nell'immediato dopoguerra, di riconoscere che quella Regione aveva problemi particolari, aveva le sue tradizioni, una sua storia, una sua cultura, aveva i diritti di una minoranza etnico-linguistica da garantire. Si trattava quindi, in quel periodo, di fare opera di giustizia, di riparare soprattutto ad antichi torti dell'ordinamento statale precedente, di riconoscere finalmente diritti che il regime fascista aveva vergognosamente violato. Si trattava di fare giustizia di angherie, di violenze, di offese compiute dalla tirannide mussoliniana contro le tradizioni e i diritti del popolo valdostano. E con lo Statuto speciale la Repubblica italiana sorta dalla Resistenza ha inteso fare nel 1948 questa doverosa e sacrosanta riparazione.

Non dobbiamo però dimenticare, onorevoli colleghi, che dal 1948 ad oggi in larga misura quello Statuto resta tuttora inattuato e che i governi centrali che si sono avvicendati in questi anni portano la pesante responsabilità di molte e gravi inadempienze. Ebbene, abbiamo oggi l'occasione di colmare almeno una delle lacune della legge ordinaria dello Stato e di garantire un diritto pieno e reale di rappresentanza parlamentare ai valdostani. Riteniamo che questa occasione non debba andare perduta.

Si tratta — questa è la nostra convinzione — di un dovere che il Parlamento nazionale ha verso una popolazione che — non lo si dimentichi — ha dato un contributo prezioso di sacrifici, di dedizione alla causa della Resistenza e dello sviluppo democratico del nostro Paese.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per le ragioni che ho sommariamente esposto dissentiamo dalla proposta elaborata dalla prima Commissione e, per concludere, insistiamo perchè le elezioni suppletive in Valle d'Aosta si svolgano al più presto, non oltre l'autunno, secondo una legge nuova che non esponga più quella Regione ai rischi, alle li-

mitazioni dei suoi diritti di rappresentanza nel Parlamento nazionale che le norme attuali non solo non impediscono, ma legalizzano. Queste sono le ragioni per le quali il Gruppo comunista non voterà il disegno di legge presentato dalla Commissione se esso non verrà mutato nel senso che la nostra parte e il Consiglio regionale della Valle d'Aosta hanno indicato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agrimi. Ne ha facoltà.

AGRIMI. Molto brevemente, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, per dare volentieri atto al Governo della tempestività con la quale ha provveduto a presentare al Parlamento il disegno di legge n. 162 deliberato e presentato ancor prima che si concludesse il dibattito sul voto di fiducia. Do atto volentieri di questo perchè tale sensibilità — sul piano costituzionale — del Governo mi pare rimarchevole dal momento che in occasione della discussione di questo disegno di legge molte volte è stato sottolineato l'aspetto costituzionale di esso e, a seconda dei punti di vista, di alcune norme.

Mi pare che il riferimento sostanziale alla Costituzione, che viene prima di tutte le interpretazioni delle singole norme, vada fatto considerando l'esigenza che il Parlamento abbia in ogni momento il suo *plenum* perchè il *plenum* parlamentare, che sta alla base di alcune norme e di alcuni importanti adempimenti, che il senatore Pecchioli ha qualche momento fa ricordato, è indispensabile, appunto per il rispetto della Costituzione, che esige vi sia il *plenum* tanto al Senato della Repubblica quanto alla Camera dei deputati.

Per adempiere a ciò non vi era altra via che quella di presentare il disegno di legge nella stesura che il Governo ha proposto: cioè fare elezioni suppletive nel più breve tempo possibile, per correttezza con le stesse leggi che hanno presieduto alle elezioni del 7 e dell'8 maggio in tutto il Paese. Noi siamo qui in questo ramo del Parlamento, come i nostri colleghi alla Camera dei deputati, in virtù di quello strumento elettorale, e quello stesso deve essere adoperato perchè si ricostituisca il *plenum* richiesto dalla Costituzione.

A parte questa convinzione precisa, c'è da considerare che, se si fosse voluto con queste argomentazioni tagliare corto ad ogni discussione circa l'opportunità di eventuali modifiche alle leggi elettorali, sarebbe stato facile in Commissione da parte della maggioranza ritenere assorbito nella discussione di questo disegno di legge anche il disegno di legge presentato dal senatore Terracini, il quale apre un'ampia problematica che invece — noi dichiariamo — va individuata e studiata con molta accortezza.

Si è detto che è una iniquità il sistema elettorale in atto per la Valle d'Aosta. Io direi, più esattamente, che è un privilegio, e il privilegio può contenere anche alcuni aspetti di iniquità. Ma nel caso specifico l'ispirazione di quella legge tende a garantire in ogni caso alla Valle d'Aosta la sua rappresentanza, perchè affogare la piccola circoscrizione della Valle d'Aosta, senza opportuni accorgimenti che devono perciò essere studiati, approfonditi e valutati, nel grande calderone della legge proporzionale nazionale della Camera dei deputati può dar luogo non all'inconveniente che il senatore Pecchioli denunciava, e cioè che non si possano utilizzare i resti di una circoscrizione, ma all'inconveniente che esistano tanti resti tutti inutilizzabili per la loro consistenza e che quindi la Regione, affogata, come dicevo, nel grande calderone della legislazione generale per la Camera dei deputati, rimanga senza rappresentanza.

Fu questo il motivo all'origine della speciale posizione di privilegio, giusto privilegio, in favore della Valle d'Aosta, inteso a garantire in ogni caso, attraverso l'assegnazione di un deputato e di un senatore (che peraltro corrispondono al numero di parlamentari che, in base alla popolazione, spettano a questa regione, secondo la legge generale vigente per tutta l'Italia), la rappresentanza della Valle d'Aosta in Parlamento.

Non c'è quindi nessuna difficoltà a che il disegno di legge Terracini venga esaminato, ma sarebbe stato veramente contro il raggiungimento del fine specifico che dobbiamo conseguire, il ripristino, cioè, del *plenum*

alla Camera e al Senato, affrontare la discussione sul disegno di legge Terracini che — è opportuno sottolinearlo — implica alcune modificazioni indispensabili alla legge generale della Camera dei deputati, anche per il fatto che, in modo non molto ortodosso, con un solo disegno di legge si è inteso riformare due leggi elettorali notevolmente diverse.

Per il Senato i problemi non sono gravi, anche se esistono. Ha lamentato il senatore Pecchioli che in talune circostanze emergenti nella vita politica del Paese il Parlamento non è stato nel *plenum* a causa della vacanza verificatasi nella Valle d'Aosta: io desidero dire che è mancato per lungo tempo al Senato anche un senatore della Democrazia cristiana; è, quindi, interesse comune provvedere affinchè queste lacune del sistema vengano eliminate. Per il Senato il progetto Terracini suggerisce la via della indicazione dell'eventuale supplente. È una via che, giustamente, lascia perplessi perchè porta a considerazioni di ordine costituzionale delicate. Se è vero che la figura del parlamentare supplente esiste in altri Paesi, come la Francia, è tuttavia altrettanto vero che in Francia essa è inserita in un sistema costituzionale completamente diverso. Infatti in Francia il parlamentare supplente subentra anche al parlamentare che diventa Ministro ed entra a far parte dell'Esecutivo; è quindi una figura del tutto diversa, attinente alla separazione netta esistente in quel Paese tra l'Esecutivo e il Parlamento, mentre qui il senatore supplente rappresenterebbe un'ombra che segue il senatore effettivo costantemente, senza la prospettiva di una successione in occasione del conseguimento di un portafoglio ministeriale, ma con prospettive che con questa non hanno nulla a che vedere.

I problemi sono, dunque, delicati anche se meritano di essere approfonditi per evitare l'inconveniente lamentato. Un problema più delicato ancora, però, è quello che riguarda la Camera dei deputati. Mi pare che ci fosse, in proposito, anche la buona regola che un ramo del Parlamento non interferisse troppo nella discussione della legge elettorale riguardante l'altro ramo del Parlamento, ma dal momento che la discussione si svolge desidero fare anch'io qualche breve cenno.

Ci applicheremo tutti, accogliendo l'invito dell'illustre presidente Tesauro, della 1ª Commissione, in un comitato ristretto del quale mi sentirò onoratissimo di far parte, se vi sarò chiamato, per approfondire anche questo tema. Ma per fare un collegio come tutti gli altri della Camera dei deputati per la Valle d'Aosta, laddove, alla stregua attuale della popolazione, c'è diritto a un solo deputato, le liste si dovrebbero fare di un solo deputato. Infatti la legge della Camera dei deputati stabilisce che si possono fare liste con un numero di candidati non inferiore a tre ma non superiore al numero dei deputati da eleggere; nella specie, quindi, uno. Questo porta all'applicazione, non so come, del sistema delle preferenze, e porta, altresì, alla conseguenza che siccome per la Camera dei deputati vige il sistema del quoziente corretto, col divisore corrispondente al numero dei deputati da eleggere più due, la divisione dovrebbe appunto essere fatta per uno più due, cioè per tre. Ora, dividendo per tre il numero complessivo dei voti conseguiti dalle probabili otto o nove liste nella circoscrizione della Valle d'Aosta è facilmente prevedibile che questa regione rimanga senza deputato e cioè senza rappresentanza alla Camera.

Altro che iniquità! Si tratta di valutare bene le circostanze senza fare processi alle intenzioni. Se quella norma è stata inserita, non lo è stato, certo, — e questo affermo con piena convinzione — per danneggiare la Valle d'Aosta ma per garantirle la rappresentanza. Può essere modificata e a ciò ci applicheremo, ma non accettiamo l'insinuazione che tutto questo si faccia per danneggiare la Valle d'Aosta o per sottrarre la giusta rappresentanza parlamentare a quella nobilissima regione.

In questo senso, onorevole Presidente, nel confermare, anche a nome del Gruppo al quale ho l'onore di appartenere, il voto favorevole al disegno di legge, nel dare ancora atto al Governo della tempestività lodevole che in questa circostanza ha dimostrato, altresì, nel dare atto che il progetto di legge Terracini non è stato affatto assorbito, ma rimane all'ordine del giorno della 1ª Commissione e dovrà essere affrontato con quelle cautele che mi sono permesso di evidenzia-

re, devo dire che a mio modesto avviso — saranno poi i pareri del relatore e il Governo ad esprimere il parere decisivo — anche l'ordine del giorno presentato dal Gruppo comunista appare contraddittorio con la linearità dell'atteggiamento che il Gruppo della Democrazia cristiana e la maggioranza parlamentare hanno dimostrato in questa circostanza. (*Vivi applausi dal centro e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T R E U , *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, egregi colleghi, cercherò brevemente di rispondere, più che di replicare, ai colleghi intervenuti, cominciando da una precisazione forse superflua per i colleghi che hanno fatto parte della Commissione, ma certo non inutile agli effetti di una argomentazione ritornata nell'intervento del collega Pecchioli. Il dibattito, come ho detto nella relazione, si è sviluppato, congiuntamente sui due disegni di legge in esame, nei pomeriggi del 19 e del 20. Nella prima tornata, ebbi modo di fare l'esposizione delle ragioni giuridiche e costituzionali che ponevano interrogativi al disegno di legge n. 116 e non altrettanto al n. 162. In quell'occasione facemmo anche una rapida disamina dei disegni di legge presentati nelle passate legislature alla Camera e al Senato proprio per evidenziare che qualunque provvedimento si adottasse in sede di Commissione non esulava da dubbi di costituzionalità e di riforma legislativa particolare.

Ho ricordato le due sedute del 19 e del 20 perchè vorrei precisare a questo proposito che l'opportunità di ascoltare un rappresentante del Consiglio regionale della Valle d'Aosta fu avanzata nella seduta del 19 rinviando la conclusione a quella successiva del 20 sera, ed ancora per questo motivo la seduta fu sospesa per un'ora, dal momento che era stata annunciato l'imminente arrivo di quel rappresentante, con il documento regionale riguardante l'oggetto. Non è quindi esatto dire che abbiamo dimostrato la non volontà di ascoltare od esaminare quanto l'atteso rappresentante della Valle d'Aosta, poteva aggiungere al voto di cui eravamo in possesso. Ripeto, il dibattito allora in discussione fu sospeso proprio per questo scopo.

Per quanto riguarda in particolare gli interventi, ringrazio, il collega Bermani che ha puntualizzato, evidenziandole, le ragioni di opportunità e di urgenza che sono state alla base del provvedimento modificativo del disegno di legge di iniziativa governativa.

A proposito del quale, mi sembrava che, nel testo sottoposto all'approvazione della Commissione ci fosse stata l'adesione unanime di tutti i colleghi. Non vi fu infatti nessuna eccezione alla fine, dopo la sospensione, in quella sera del 20 quando, io stesso, leggendo la diversa disposizione degli articoli che formavano il dispositivo del disegno di legge governativo (che non costituiva soltanto una distribuzione geografica diversa degli articoli) evidenziai che l'articolo 3 anticipato al primo posto non significava più che esso era conseguenza della norma generale di elezioni suppletive bensì si riferiva unicamente e singolarmente allo specifico caso. Perciò nel testo proposto dalla Commissione si apportava anche una modifica al titolo che diveniva « norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972 »; e non « modificazioni alle norme. . . ». Ciò significa che si vuole ovviare non dico alle conseguenze di un funerale, quasi resuscitando i morti, ma riportando le condizioni elettorali in Valle d'Aosta, interrotte dall'incidente luttuoso che aveva tolto di mezzo i due candidati alla vigilia delle elezioni che poi risultarono eletti. La nostra azione può considerarsi una specie di coda alle elezioni incomplete del 7 maggio di quella regione; il provvedimento così come concluso in Commissione non assorbe altri disegni di legge (come bene diceva il collega Agrimi) nè quello di iniziativa parlamentare nè quello di iniziativa del consiglio regionale della Valle d'Aosta (che mi sembra, tra parentesi, non comporti nessuna novità rispetto al disegno di legge Terracini ed altri).

Richiamandomi poi agli impegni che in sede di discussione relativamente ai tempi

e alla sostanza delle conclusioni si sono presi, devo riaffermare che si è insistito nella valutazione che qualsiasi modificazione si fosse dovuta apportare alle normative legislative generali (legge 1957 n. 361) a quelle particolari contenute nello statuto della Valle d'Aosta e nella Costituzione, avrebbe toccato un delicato e complesso ingranaggio. Non voglio ripetere (lo ha già egregiamente sottolineato il collega Agrimi) il rischio (mi sovviene aver io insegnato matematica attuariale) per cui si può dimostrare non improbabile che nelle elezioni della Valle d'Aosta, assorbendo quella circoscrizione elettorale nel quadro generale, proporzionalistico i rappresentanti della stessa Valle d'Aosta non riescano ad ottenere il *quorum* ma si perdano nel conto dei resti al collegio unico nazionale. Si fa presto a fare il conto e mi riservo di farlo.

Comunque se si fa la modificazione proposta dal disegno di legge n. 116 o si porta a due o tre il numero dei candidati alla Camera (al Senato la cosa è più possibile anche se non prevista dalla Costituzione) onde applicare una regola proporzionale alle preferenze aggiungendo un seggio al totale nazionale, modificando cioè l'articolo della Costituzione che fissa la Camera dei deputati costituita da 630 membri o si rivedono le distribuzioni circoscrizionali di tutto il territorio. Diversamente non mi sembra possibile.

Ecco le ragioni per cui non si può isolare un qualsiasi provvedimento modificativo da un quadro più ampio di giudizio e di raffronti.

Ed allora la nostra conclusione, che è quella della Commissione (e che ritenevo pacifica anche per i colleghi delle opposizioni) propone di dare corso immediato il più rapido possibile alla copertura dei due seggi vacanti impegnando (è stato affermato convintamente da vari colleghi rappresentanti non solo del mio partito) una commissione *ad hoc* ad esaminare immediatamente e nel più breve tempo possibile tutti gli aspetti non compiutamente individuati delle due proposte di legge che sono state, per ora, poste in esame. Tale esame considererà certamente le ragioni che assicurino l'autonomia e la garanzia delle rappresentanze valdostane e che non lascino disperdere — voglio usare questo termine — i resti, sia pure piccoli, della Valle d'Aosta.

Queste sono le ragioni per cui mi permetto di insistere, perchè dopo le passate vicende, ricordate nella relazione e riprese dal collega Bermani, non si debba ancora una volta — auguriamoci che non sia per morte, ma anche per altri motivi quali nomine recanti incompatibilità o promozioni di vario genere — non si debba verificare una assenza di rappresentanti parlamentari espressi da una regione a cui ci legano motivi che la Resistenza e la lotta di liberazione hanno sancito attraverso valori essenziali oltre che le norme scritte nella Costituzione. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dopo il dibattito che nel corso delle due approfondite riunioni si è avuto presso la Commissione affari costituzionali e l'ampia discussione che c'è stata oggi in questa sede, dovrei credo aggiungere ben poco alla relazione così precisa e puntuale del senatore Treu che ringrazio vivamente.

La vicenda che ancora una volta ha colpito i candidati valdostani ha indotto, come si è visto, il Governo a riproporre la necessaria iniziativa legislativa per colmare le lacune della legislazione attuale per quella regione ad ordinamento speciale; nostro intento precipuo è stato quello e non altro di assicurare alla Valle d'Aosta la legittima e necessaria presenza dei suoi rappresentanti al Parlamento nazionale. A ciò ha voluto attendere nella sua responsabilità il Governo — ringrazio il senatore Agrimi d'averlo cordialmente riconosciuto —, pur essendo ben consapevole anche per un indirizzo tradizionale del doveroso rispetto che agli orientamenti dei Gruppi politici è da darsi per quanto attiene alle norme in materia elettorale, per le tante implicanze sempre delicate e sensibili che da esse derivano.

È per questo che nel corso del dibattito in Commissione il rappresentante del Governo ha ritenuto di aderire pienamente a quella soluzione concertata ed unanime che alla fine si è potuta conseguire, nella necessaria urgenza di poter superare, quanto meno, questa fase transitoria, per provvedere — secondo i voti giustamente espressi dal Consiglio regionale — all'indizione dei comizi elettorali.

Indubbiamente il testo che è derivato dall'approvazione in Commissione è più ristretto e di natura praticamente transitoria rispetto al disegno di legge proposto dal Governo: ma, in attesa di un ulteriore e più ampio ed organico esame della materia, nel cui quadro troveranno ovviamente considerazioni anche le proposte di legge della regione Valle d'Aosta e del senatore Terracini, a questa soluzione il Governo, nel rispetto degli orientamenti parlamentari e politici che sono emersi, ha dato e dà la sua adesione, nella forma di urgenza già sopra sottolineata e nell'interesse della stessa rappresentatività parlamentare regionale, la quale si collega al concetto di autonomia per la regione stessa.

Pertanto devo, per il resto e per il merito dei singoli articoli del testo presentato dalla Commissione e sottoposto ora alla decisione dell'Assemblea, rimettermi all'esposizione assai adeguata del relatore, tenuto conto, senatore Pecchioli, che ogni altra motivazione inerente a questa iniziativa trova già la sua precisa esposizione nella relazione che ha accompagnato la presentazione da parte del Governo al Senato del disegno di legge che oggi è in discussione.

Il realizzato intento di assicurare al più presto la puntuale ed esatta soluzione dell'articolo 56 della Costituzione, inerente al *plenum* dell'Assemblea, oltre che assicurare la rappresentatività valdostana, ha consentito ugualmente di poter superare taluni aspetti costituzionali che la materia poteva comportare e che sono stati evocati nel corso dei dibattiti in Commissione; essi certamente sarebbero stati più rilevanti, tanto più ove si tenga conto delle discussioni che in proposito si ebbero nel corso della passata legislatura — come ha ricordato il senatore Bermani — ove si fosse seguita la via suggerita dalla proposta del senatore Terracini.

D'altro canto è fondato, riteniamo, l'avviso del Governo che un provvedimento di legge di questo genere, nei limiti che esso aveva già prima e tanto più ha ora, non può rivestire alcun carattere costituzionale, avendo per oggetto materia di stretta attuazione del vigente ordinamento elettorale, talchè le norme predisposte in questo settore vi rientrano esattamente e non pongono problema di altra natura.

La materia e il sistema delle elezioni suppletive rientrano in quella più generale relativa alla scelta dei sistemi elettorali, alle procedure da seguire per la presentazione delle liste dei candidati, ai termini, eccetera, materia che, come emerge anche dalle discussioni nell'Assemblea costituente, appartiene al legislatore ordinario. Lo stesso articolo 56 della Costituzione a questo legislatore ordinario rimette appunto la scelta del sistema elettorale nella sua concreta attuazione.

È nello spirito di queste considerazioni che si orientano le conclusioni alle quali in fondo è addivenuta la Commissione affari costituzionali nel segnalare la proposta, assai sensata, del relatore senatore Treu e ristrutturando il disegno di legge al solo fine di regolare la disciplina applicabile per la copertura dei seggi dei deputati e dei senatori rimasti vacanti in conseguenza del decesso dei candidati nelle elezioni del 7 maggio scorso.

Il Governo pertanto, onorevoli colleghi, conferma la sua piena disponibilità a riesaminare, in successivo tempo, in termini più organici l'assetto generale del sistema elettorale in questo settore e, nel dichiarare quanto sopra, rinnova la propria adesione al testo proposto dalla Commissione affari costituzionali, auspicando la sua legittima approvazione da parte del Parlamento, perchè al più presto si possa far luogo, secondo un auspicio che mi pare ha fatto anche il senatore Pecchioli, alla concreta e rapida convocazione dei comizi elettorali nella Regione valdostana. (*Applausi dal centro, dal centro-destra e dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno del senatore Pecchioli e di altri senatori.

T R E U , *relatore*. Sono contrario all'ordine del giorno che, come ho già detto, ritengo improponibile.

S A R T I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Senatore Pecchioli, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

P E C C H I O L I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno del senatore Pecchioli e di altri senatori.

F I L E T T I , *Segretario*:

Il Senato,

rilevate le gravi insufficienze delle norme vigenti per le elezioni politiche nella Regione autonoma della Valle d'Aosta;

considerato che tali norme non consentono la surroga dei candidati o degli eletti con la conseguenza, già realizzatasi nel corso della IV, V e VI legislatura, che la Valle d'Aosta viene privata della propria rappresentanza nel Parlamento nazionale proponendo in tal modo anche delicate questioni di natura costituzionale;

tenendo presente che in contraddizione con quanto stabilito dalla Costituzione (articoli 56 e 57) e dallo Statuto speciale della Valle d'Aosta che è legge costituzionale (articolo 47), le norme elettorali vigenti sottraggono la Regione valdostana al sistema proporzionale per la Camera, stabiliscono *a priori* l'attribuzione di un solo deputato indipendentemente dal numero degli abitanti, e impediscono il conteggio dei resti nel Collegio unico nazionale rendendo in tal modo non utilizzabili una gran parte dei voti espressi dagli elettori valdostani,

impegna il Governo a presentare d'urgenza un disegno di legge che elimini tali gravi manchevolezze, realizzi anche per la Valle d'Aosta l'adozione del sistema proporzionale e consenta che su tali basi le elezioni suppletive si svolgano al più presto ».

1. PECCHIOLI, BERMANI, GERMANO, BRANCA, MAFFIOLETTI

P R E S I D E N T E . Metto ai voti quest'ordine del giorno, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario*:

Art. 1.

I comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, debbono essere convocati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 2.

I comizi di cui al precedente articolo sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per le elezioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e negli articoli 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948,

n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

G E R M A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, confermando la nostra astensione, desidero approfittare di questa occasione per correggere alcune affermazioni che sono state fatte nel corso del dibattito e che hanno bisogno di essere chiarite.

Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta si è riunito due volte per discutere sulla legge elettorale della Valle d'Aosta. Una prima volta il 15 maggio, cioè sette giorni dopo le elezioni politiche. In quell'occasione concluse la sua riunione votando una mozione che recitava così: « delibera di sollecitare nuove elezioni politiche per il collegio uninominale della Valle d'Aosta e di chiedere altresì la modifica della legge elettorale vigente ». Questa mozione è stata inviata dal Presidente del consiglio della Valle d'Aosta ai diversi Gruppi parlamentari e ai Presidenti della Camera e del Senato. Il Presidente del Senato ha risposto al Presidente del consiglio della Valle d'Aosta affermando tra l'altro: « sottoporrò nel contempo il problema alla giunta delle elezioni del Senato, non appena tale organo sarà costituito, perchè collabori allo studio della più adeguata soluzione . . . ». Molti altri presidenti di Gruppi parlamentari hanno risposto e molti sono gli impegni che per brevità non posso qui rileggere. Il fatto è che il Presidente del Senato ha risposto dicendo che bisogna adeguare la legge elettorale.

Cosa è avvenuto in seguito a questo? È avvenuto, secondo quanto diceva il sottosegretario Sarti riferendosi alla solerzia del Governo, che questo Governo, non appena costituito, il 12 luglio nel primo Consiglio dei ministri, violando l'articolo 44 dello Statuto speciale della Valle d'Aosta che recita: « Il Presidente della Giunta regionale interviene nelle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione. . . » — e credo che non si possa contestare che la rappresentanza al Parlamento nazionale sia una questione particolarmente importante per la Regione — ebbene il Consiglio dei ministri vara una legge che è la ripetizione pura e semplice delle elezioni, con la stessa legge e con gli stessi difetti.

Nella seconda seduta al Consiglio regionale della Valle d'Aosta è stato esaminato anche questo atteggiamento. Si è trattato di una seduta che è durata tutto il giorno, che è stata seguita da tutta la popolazione valdostana e che si è conclusa con la formazione di una maggioranza la quale approvava un ordine del giorno dove si biasimava il Governo per aver violato lo Statuto ed approvava una proposta di legge che in base all'articolo 121 della Costituzione era un disegno di legge di proposta di legge statale, in cui venivano modificati i criteri elettorali e se ne superavano i difetti. Anche questa legge e quest'ordine del giorno sono stati inviati al Senato. Il senatore Treu ha precisato che la seduta in Commissione si è protratta nei giorni 19 e 20 e di aver aspettato che fosse arrivato il messo della Valle d'Aosta. Il Presidente della Commissione sapeva che il messo della Valle d'Aosta era in viaggio in quanto gli avevano telefonato questa notizia. Ebbene il messo è arrivato alle 20,30 del 20, e la Commissione aveva già chiuso i suoi lavori. Ma la Commissione si era riunita il 20, mentre poteva ancora riunirsi il 21 o il 22 o il 23 e poteva evidentemente sentire ed esaminare

le proposte della Valle d'Aosta. Oggi infatti siamo al 26 di luglio; il fatto è che non si è voluto sentire quanto la Valle d'Aosta voleva dirci. Questa è la realtà incontestabile.

Ci sono altre considerazioni da fare. Si è detto che questo provvedimento risolve il problema. Ma — facciamo pure tutti gli scongiuri che vogliamo — vi è l'eventualità che con questo sistema si ripeta in questa legislatura quanto è avvenuto per la Valle d'Aosta in altre tre legislature. Ed allora non era meglio tardare 3-4 giorni e vedere di trovare la formulazione di una legge che fosse una riforma elettorale e superasse questi inconvenienti? Infatti la differenza tra la maggioranza e l'opposizione non è stata nel volere le elezioni; tutti erano dell'opinione che le elezioni si dovessero fare e rapidamente; però tutti dovevano essere anche dell'opinione di farle correggendo gli errori che ci sono nell'attuale sistema elettorale.

Dica pure il senatore Agrimi che la Valle d'Aosta è favorita: in realtà la Valle d'Aosta non è affatto favorita; i fatti accaduti nella IV, V, VI legislatura lo hanno dimostrato. Se diciamo che il Costituente nello statuto speciale che è legge costituzionale e nella Costituzione ha voluto favorire questa piccola regione, sono d'accordo ma la legge ordinaria priva di diritti la Valle d'Aosta, non la favorisce ma la svantaggia.

Il voto del valdostano con la legge attuale conta meno di quello di qualsiasi voto di altri italiani perchè il voto di qualsiasi italiano conta per le elezioni del deputato, del senatore e per il collegio unico nazionale, mentre il voto dell'elettore valdostano non conta: metà dei voti espressi in Valle d'Aosta non servono a nulla. Quindi non si favorisce in questo modo la Valle d'Aosta.

In Commissione — di questo sono stato impressionato sfavorevolmente e mi sento in dovere di dirlo all'Assemblea riunita — tutti erano concordi sul fatto che bisognava correggere questi errori e favorire, come voleva il costituente, la Valle d'Aosta, però si è arrivati ad un certo momento, ad un punto in cui la maggioranza ha detto: facciamo questo e poi discuteremo la riforma. Perchè è avvenuto tutto ciò? Da una parte il senatore Bartolomei dice le cose già dette qui dal senatore Bermani, cioè che è disposto ad ascoltare i valdostani nel rispetto delle prerogative del Parlamento...

B A R T O L O M E I . Eleggendo il Parlamento i rappresentanti della Valle d'Aosta, si dà la possibilità alla Valle d'Aosta di collaborare alla riforma.

G E R M A N O . La relazione del senatore Treu dice: « L'esame dei motivi che hanno dato origine al disegno di legge n. 116 per una modificazione della legge elettorale nel senso di applicare il sistema proporzionale con voti di lista ... verrà discusso in un quadro più generale dopo le elezioni suppletive, perchè non possiamo discutere prima ». Dobbiamo aspettare sei mesi. (*Commenti dal centro. Repliche dall'estrema sinistra*).

Il relatore continua: « È stato infatti riconosciuto che il problema di più eque rappresentanze parlamentari e circoscrizionali, di utilizzo di resti, termini, controlli eccetera — cioè tutto — interessa tutto il sistema e la disciplina elettorale nazionale, sistema complesso e delicato che la Commissione si impegna pertanto a considerare con sollecitudine e senso di responsabilità »; tutto il sistema elettorale italiano, pertanto, e non la riforma elettorale per la Valle d'Aosta soltanto.

La realtà è che nel 2000 risolveremo il problema e non prima.

Per concludere, oltre a quanto ha detto in modo documentato il collega Pecchioli, da quanto esposto deriva il giudizio che esprimiamo su questo Governo e su questa maggioranza. Il Presidente del Consiglio poche settimane fa disse in quest'Aula: « Giudicateci da quello che faremo ». Non molti giorni fa, alla riunione con il Presidente delle regioni a statuto ordinario, sempre il Presidente del Consiglio si dichiarava per l'autonomia, per lo Stato decentrato, per un nuovo tipo di Stato, con strutture decentrate basate sull'ordinamento regionale. Ebbene, voi in questa occasione, per questa legge, avete fatto tutto il contrario. Per causa vostra si voterà ancora in Valle d'Aosta con una legge ingiusta, con una legge sulla quale

pendono da una parte seri dubbi di costituzionalità e che dall'altra limita i diritti degli elettori valdostani, con una legge soprattutto che non tiene in alcun conto i voti espressi dal Consiglio regionale.

Se dobbiamo dare un giudizio sul modo di agire della maggioranza, dobbiamo dire che ha agito come l'immaginario padre Zappata che predicava bene e razzolava male.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972 ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di costituzione della Giunta per gli affari delle Comunità europee

PRESIDENTE. Comunico che, nella seduta odierna, la Giunta per gli affari delle Comunità europee ha proceduto alla propria costituzione eleggendo presidente il senatore Pecoraro, vice presidenti i senatori Coppola e Fabbrini, segretari i senatori Moneti e Bacicchi.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

FILETTI, *Segretario*:

MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per i problemi relativi all'attuazione delle regioni.* — Per conoscere il pensiero del Governo sul trasferimento dei poteri alle Regioni, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, articolo 2, relativo alla vigilanza sui Consorzi agrari provinciali, nonchè alla nomina dei revisori dei conti di tali enti, già di competenza statale in virtù dell'articolo 35 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235.

L'interpellante ritiene urgente la sollecitazione di un'opportuno decentramento regionale di tali funzioni, per la grave situazione che si sta da tempo determinando, ad opera del Centro federconsortile, con le fusioni tra Consorzi agrari provinciali, anche appartenenti a regioni diverse, in contrasto con gli orientamenti regionali ed in pregiudizio delle aziende consortili e della loro stessa prospettiva di riforma democratica.

Tale stato di cose dovrebbe comportare un intervento da parte del Governo e delle Regioni per garantire l'articolazione organizzativa dei Consorzi agrari ed il loro rapporto con i contadini quale premessa per una radicale riforma della Federconsorzi e, comunque, in armonia con i voti espressi dal Parlamento che dovrebbero tuttora impegnare l'intervento pubblico in tale settore, in rapporto con l'attuazione dell'ordinamento regionale.

L'interpellante chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sia informato delle fusioni in corso tra il Consorzio agrario provinciale di Roma e quello di Frosinone e dell'analoga operazione in corso tra i Consorzi di Verona e di Vicenza.

(2 - 0037)

MAFFIOLETTI, MERZARIO. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per conoscere:

quali provvedimenti siano stati adottati in merito al grave fatto di inquinamento avvenuto nelle acque del Tevere, per lavori effettuati da uno stabilimento sulla Via Salaria che hanno provocato la formazione di un'ingente chiazza di nafta che gravita sul litorale romano, con grave pregiudizio del-

l'ambiente e della salute dei cittadini, soprattutto per la stagione balneare in corso;

quali iniziative siano state adottate per accertare le responsabilità e prevenire analoghi inconvenienti, al fine di tutelare un'area di così vasto interesse turistico;

considerando l'allarme suscitato dal fatto in migliaia di cittadini romani, quali siano attualmente la consistenza dell'inquinamento e le sue conseguenze sull'equilibrio naturale e sulle condizioni dell'ambiente.

(2 - 0038)

BARBARO, CURATOLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disservizio causato dal mancato ripristino o dall'omessa istituzione di linee di autocorriere che colleghino alcuni centri agricoli della provincia di Foggia con gli agglomerati urbani.

Tale situazione determina talvolta l'impossibilità da parte di lavoratori agricoli, coltivatori diretti, assegnatari delle borgate agricole di San Carlo, in Ascoli Satriano, Borgo Mezzanone, la Moschella, eccetera, di potersi recare nei centri urbani per le più svariate e quotidiane esigenze (motivi di salute, di lavoro, di studio).

Si coglie l'occasione, inoltre, per chiedere al Ministro di eliminare il grave inconveniente determinato dalle numerose lacune che presenta il servizio postale in provincia di Foggia e, in particolare, nelle zone meridionali del Tavoliere e del Gargano, in quanto il ritiro e la distribuzione della corrispondenza avvengono una sola volta al giorno e, talvolta, non sono neanche effettuati, con grave danno per le popolazioni, specialmente quando tale trattamento viene riservato alla corrispondenza veloce (espressi e telegrammi).

Gli interpellanti chiedono, pertanto, al Ministro di intervenire con la massima sollecitudine, anche se per il momento con misure di emergenza, per giungere, successivamente, alla soluzione definitiva dell'intero problema.

(2 - 0039)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

PAPA, FERMARIELLO, ABENANTE, VALENZA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

le cause della gravissima sciagura, verificatasi nei pressi di Pozzuoli, il 22 luglio 1972, sulla ferrovia « Cumana », che è costata 5 morti e centinaia di feriti;

per quali motivi non si sia provveduto — nonostante si fossero verificate in passato, nel giro di pochi anni, nello stesso tratto, altre disgrazie — alla ristrutturazione e, in primo luogo, alla costruzione di un secondo binario per tutto il percorso della ferrovia che, collegando Napoli con tutto il litorale flegreo, è un mezzo di trasporto quotidiano per migliaia di cittadini, di lavoratori e di studenti;

per quali ragioni il suo Ministero ed i dirigenti della SEPSA, che gestisce la « Cumana », si siano opposti all'installazione di uno strumento di controllo e di sicurezza — un ripetitore di segnali in macchina — per il quale era prevista la spesa di soli 20 milioni di lire;

se sia informato dello stato di estremo disagio del personale viaggiante che, per insufficienza degli organici, è costretto a turni estenuanti di lavoro, specialmente nel periodo estivo, durante il quale la ferrovia è usata, ogni giorno, da altre migliaia di persone che si recano al mare;

quali provvidenze intenda disporre in favore delle famiglie delle vittime della sciagura.

(3 - 0082)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

CUCINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulti:

a) che nel corso del corrente mese di luglio 1972, specie nel pomeriggio del 17, avversità atmosferiche hanno causato in numerosi comuni della provincia di Benevento (Dugenta, agro della città di Benevento, Pago Veiano, Mojano, Airola, Bucciano, Buonalbergo, Pietralcina e Sant'Agata dei Goti) ingenti danni alle uniche colture che assicurano un certo reddito alla misera agricoltura sannita (vite, tabacco, pomodoro, miele, pere, ulivi, eccetera);

b) che, in particolare, l'agro di Dugenta ha subìto distruzioni quasi del cento per cento nelle colture del tabacco e della vite;

c) che, in conseguenza, sono rimasti disoccupati oltre 300 operai addetti alle lavorazioni dei prodotti sopra indicati.

In caso affermativo, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno intervenire, con la massima sollecitudine, per disporre il pagamento delle indennità previste dal « Fondo di solidarietà per le calamità naturali » e, inoltre, proporre ai Ministeri competenti:

1) lo sgravio delle contribuzioni e delle supercontribuzioni per gli anni 1972 e 1973 per i fondi danneggiati;

2) il differimento di un anno del pagamento degli effetti cambiari firmati dagli agricoltori danneggiati per l'acquisto di concimi, semi selezionati, macchine agricole, eccetera, necessari alla buona conduzione dei fondi;

3) la rapida approvazione dei progetti e dei relativi finanziamenti di opere pubbliche per garantire un lavoro remunerativo agli operai, ai braccianti ed ai coltivatori, tanto gravemente danneggiati.

(4 - 0364)

NOÈ. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — La Commissione delle Comunità europee ha presentato al Consiglio una proposta complementare allo stato di previsione per il 1972 intesa ad aumentare l'organico del controllo di sicurezza dell'Euratom; tuttavia, il Consiglio ha dimezzato il numero richiesto di 32 funzionari e non ha ancora stanziato nel bilancio per il 1972 i fondi necessari.

Ciò premesso, si chiede se il Ministro ha approvato siffatte misure e, in caso positivo, per quali motivi.

(4 - 0365)

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno — in attesa di una legge abrogativa del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 — dare la precedenza di immissione all'insegnamento nelle scuole medie a coloro che hanno conseguito l'abilitazione in base all'articolo 7 della legge n. 603 (riservata) del 25 luglio 1966.

(4 - 0366)

RICCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quando — in attuazione del decreto ministeriale 5 luglio 1971 — verrà disposta l'assegnazione alla Pretura di Benevento dei due coadiutori dattilografi giudiziari previsti nel decreto medesimo.

Si fa presente che ogni ulteriore indugio concorre a rendere meno spedito il corso della giustizia.

(4 - 0367)

RICCI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In considerazione delle gravi condizioni di cronica depressione economica in cui versa la provincia di Benevento, si chiede di conoscere:

a) i motivi per i quali il CIPE non ha ancora deliberato alcun insediamento industriale in provincia di Benevento, nonostante gli impegni a suo tempo assunti e verbalizzati;

b) i motivi per i quali — in collegamento anche con i giacimenti di petrolio

utilizzati nei territori di Cercemaggiore, di Santa Croce del Sannio e di Colle Sannita — non si fa menzione di alcun investimento in provincia di Benevento nei programmi di sviluppo del settore chimico;

c) se, comunque, non si ritiene che le società titolari delle concessioni di estrazione debbano versare alle Amministrazioni locali interessate idonee contribuzioni per il risarcimento delle strade che, costruite con i sacrifici dei contribuenti locali, vengono dissestate dal transito delle autocisterne;

d) se. infine, non si ritiene di collocare nelle zone interne della provincia di Benevento impianti di raffinazione ed attività collegate, che debbono essere trasferiti da Napoli, e qualcuna delle centrali termoelettriche per le quali l'Enel trova difficoltà di collocazione, giusta dichiarazioni rese alla stampa dal direttore generale dell'ente, professor Angelini.

(4 - 0368)

RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In relazione a notizie riferite dalla stampa, secondo le quali il rettore dell'Università di Napoli assume impegno, nei confronti di un Ministro, a promuovere presso l'Ospedale generale di Caserta corsi paralleli della facoltà di medicina e chirurgia, l'interrogante chiede di conoscere se tale impegno abbia l'avallo del suo Ministero.

In ogni caso, si fa presente che una proposta per istituire a Benevento corsi paralleli della facoltà di ingegneria è stata respinta dal suo Ministero, quantunque la città di Benevento sia indicata, nel programma 1971-1975, come sede di nuova istituenda Università.

(4 - 0369)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Premesso:

che tre aree fabbricabili nel comune di Piedimonte San Germano, di complessive are 132, appartenenti al « Beneficio arcipretale di Santa Maria Assunta », sono state vendute a due acquirenti, con atto del notaio Verde di Sora, in data 12 febbraio 1971, per la somma di 20 milioni e 900 mila lire;

che l'Ufficio tecnico erariale di Frosinone ha valutato tali terreni, in un primo momento, 60 milioni, successivamente 33 milioni e, infine, 20 milioni e 900 mila lire;

che agli stessi acquirenti il suddetto « Beneficio arcipretale » ha successivamente venduto, con atto del notaio Mollo di Pontecorvo, del 27 luglio 1971, quattro aree fabbricabili nel comune di Piedimonte San Germano di complessivi metri quadrati 7.439, per la somma di 16.530.000 lire, ed un terreno di ettari 4,39, per la somma di 2.200.000 lire;

che nella zona appezzamenti di terreno con caratteristiche analoghe a quelli sopra indicati sono stati, in passato, valutati dall'Ufficio tecnico erariale in misura notevolmente superiore, mentre attualmente altre aree edificabili nella stessa località vengono acquistate a prezzi varianti tra le 3.000 e le 4.000 lire al metro quadrato,

l'interrogante chiede se i Ministri interrogati non ritengano opportuno far svolgere una seria indagine per accertare se l'operato della Prefettura e dell'Ufficio tecnico erariale di Frosinone è stato, in detta occasione, imparziale ed incensurabile, e, in caso contrario, quali sono state le eventuali responsabilità personali dei funzionari che hanno istruito la pratica.

(4 - 0370)

MINNOCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per i quali il comune di Ferentino, con propria deliberazione di Giunta, in data 28 giugno 1972, ha riliquidato al segretario comunale il compenso per lavoro straordinario relativo al periodo che va dal 1° settembre 1966 al 30 giugno 1969, con una interpretazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964, n. 19, ed al regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, che non sembra corretta.

(4 - 0371)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se la gara di appalto dei lavori di costruzione della rete idrica e fognante del comune di Atina, esperita il 19 maggio 1972, è avvenuta in modo regolare.

Risulterebbe, infatti, che:

il comune di Atina ha, senza giustificato motivo, escluso dalla gara alcune delle ditte che erano state indicate dall'Ufficio del Genio civile di Cassino;

alla gara hanno partecipato soltanto tre imprese, una delle quali è stata subito esclusa perchè, pur presente nell'elenco fornito dall'Ufficio del Genio civile, non era stata invitata dal comune;

l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Mancini, che ha offerto un ribasso dello 0,60 per cento, mentre l'altra impresa rimasta in gara, la FRAMA, che ha offerto un ribasso dello 0,25 per cento, ha come amministratore delegato unico l'assessore ai lavori pubblici del comune di Atina, geometra Pasquale di Paolo, cognato e dipendente del signor Giovanni Mancini, titolare dell'impresa vincitrice della gara di appalto.

(4 - 0372)

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 27 luglio 1972

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina:

— di tre Commissari di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza;

— di tre Commissari di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca;

— di tre Commissari di vigilanza al debito pubblico.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972 (109) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 285, recante ulteriore proroga di agevolazioni tributarie in materia di edilizia (137) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, concernente ulteriore proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, numero 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (110) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 20,55*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari